

TRIBUNALE DI COSENZA
RICORSO PER PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE AI SENSI DELL'ART. Art 67 e segg. D. Lgs. N. 14/2019

I sig.ri Morrone Antonio, nato a Cosenza il 10.10.1964, C.F. MRRNTN64R10D086J e Piluso Marisa, nata a Serra Pedace (CS) il 20.05.1962, C.F. PLSMRS62E60I650W, assistiti dall'Avv. Eugenio Tribuzio del foro di Paola ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cosenza alla Via B. Umile n.14, PEC avv.eugeniotribuzio@pec.giuffre.it, coadiuvati dai Gestori della Crisi Avv.ti Adele Bedini ed Antonio Mazzuca, nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza

PREMESSO CHE

1. Ricorrono, nella fattispecie de qua, i presupposti oggettivi e soggettivi normativamente previsti dal CCII agli art 66 e segg.; in particolare, gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 del C.C.I.I. (D.LGS. 14/2019) ossia "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
2. Gli istanti ricorrono in qualità di consumatori e rivestono i requisiti così come definiti dall'art. 2 del C.C.I.I. ovvero "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".
3. I ricorrenti, per come verrà ampiamente esposto, non hanno altresì mai beneficiato dell'esdebitazione e non hanno determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
4. Gli stessi hanno altresì i requisiti di cui all'art 66 CCII, essendo marito e moglie facenti peraltro parte del medesimo nucleo familiare ed avendo il loro sovraindebitamento una origine comune, pertanto presentano la presente domanda in via congiunta.
5. Gli istanti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse dalla presente in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto, direttamente (né indirettamente) attività di impresa.

6. Gli stessi non hanno utilizzato né beneficiato, nei precedenti cinque anni, e non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

7. Gli istanti hanno a fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Alla luce di quanto sopra, gli istanti intendono formulare, tramite l'ausilio dell'OCC - Gestori della crisi, la presente proposta, e pertanto

CHIEDONO

previa sospensione della procedura esecutiva n. 37/2020 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Cosenza, Sezione Immobiliare, di essere ammessi alla procedura "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" ai sensi dell'art. 67 e ss CCII, secondo la presente proposta.

STORIA DEI RICORRENTI E DELL'INDEBITAMENTO

In via preliminare, al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone brevemente quanto in appresso.

I Signori Morrone e Piluso, marito e moglie, dall'unione dei quali sono nati 4 figli, il 13 febbraio 2006 hanno acceso presso Banca CARIME s.p.a. un mutuo a tasso variabile di € 110.000,00 cointestato, con prima rata mensile di €. 630,00 circa da rimborsare in anni venti, per il pagamento dell'immobile di attuale residenza e casa coniugale sito in Montalto Uffugo (CS) alla via Santa Maria di Settimo, oggetto di pignoramento immobiliare (v. proc. R.G.E. n.37/2020).

I primi anni, seppur la famiglia composta da sei persone fosse monoreddito, potendo contare sul solo reddito da lavoro dipendente del Sig. Morrone, i coniugi con grandi sacrifici hanno sempre onorato le rate del mutuo.

Originariamente, infatti, il nucleo familiare comprendeva i figli Federica, di anni 35, che ha vissuto con i genitori fino all'anno 2019, Valentina, di anni 31, che fino all'anno 2020 ha vissuto a casa e Simone, di anni 30, che ha vissuto a casa fino all'anno 2024.

Negli anni 2015-2016 una serie di eventi sfavorevoli hanno sconvolto la serenità familiare.

La sig.ra Piluso, mamma e moglie amorevole dedita alla casa ed alla famiglia, ha iniziato dal 2004 ad avere problemi di salute e disturbi del comportamento con alternanza di prevalenti episodi di depressione durante i quali l'istante perdeva interesse nei confronti della vita, dormiva più del consueto, era incapace di prendere decisioni e concentrarsi ed era colta da sensi di colpa ed inutilità a momenti di euforia e nei quali si sentiva piena di energia ed in uno stato di agitazione. La malattia che ha inevitabilmente coinvolto tutta la famiglia, non preparata ad affrontare un problema così importante, ha reso opportuno il consulto di diversi medici specialisti e nel 2018 le è stato diagnosticato un "disturbo bipolare con prevalenti episodi depressivi".

L'impegno per l'assistenza della ricorrente è stato significativo per tutti i membri della famiglia e, ad oggi, la sig.ra Piluso ha bisogno di assumere terapie farmacologiche e psicologiche che vanno controllate e regolate di frequente dai medici e deve ricevere continuo supporto per gestire la propria condizione.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Va da sé che lo stipendio del Sig. Morrone, unica fonte di reddito della famiglia, composta da quattro figli, non è stato sufficiente per fare fronte alle necessità di cura e assistenza della moglie nonché per il sostentamento della famiglia.

Pertanto non è stato possibile pagare ogni mese puntualmente la rata del mutuo fino a non pagarla e perdere il beneficio del termine.

Non solo, ma la situazione si è ulteriormente aggravata perché l'azienda AMACO – società che gestisce il trasporto pubblico locale a Cosenza - presso la quale il Sig. Morrone svolge il proprio lavoro con mansione di autoferrotranviere, proprio in quegli anni, a partire dal 2014, ha iniziato ad avere problemi tanto che nel 2023 è stata aperta la liquidazione giudiziale.

Il Sig. Morrone, come il resto dei lavoratori, è stato interessato da ritardi notevoli nei pagamenti dello stipendio ed in una prima fase è rientrato tra i lavoratori in cassa integrazione.

Per affrontare le difficoltà economiche e per sostenere i figli il Sig. Morrone si è visto costretto a contrarre due prestiti con Sigla Credit il 04.08.2017 e con Unicredit nel mese di giugno 2018.

A seguito dell'interruzione dei pagamenti del mutuo i Signori Morrone/Piluso hanno ricevuto in data 26.04.2016 comunicazione dalla Banca di risoluzione del contratto di mutuo con richiesta di rientro immediato per un totale di circa €. 79.000,00.

Il 28.01.2020 i Signori Morrone/Piluso hanno ricevuto la notifica dell'atto di precetto per la somma di €. 80.502,23 e, successivamente, quella dell'atto di pignoramento introduttivo del procedimento esecutivo immobiliare R.G.E. n.37/2020 pendente dinanzi il Tribunale di Cosenza, con asta n.5 fissata per il giorno 12 maggio 2025.

Quanto esposto fornisce prova che il sovraindebitamento è avvenuto per eventi imprevedibili, successivi a quello dell'assunzione delle obbligazioni, che hanno inciso sulla capacità di restituzione.

Relativamente al requisito della meritevolezza dei debitori, dal momento che la legge richiede, tra i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 69, che il debitore non abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode", in ordine ai predetti requisiti richiesti dalla legge vigente ai fini della omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del

consumatore, si rileva come appaia evidente da quanto sinora esposto e documentato, come il sovraindebitamento dei signori Morrone Piluso tragga sostanzialmente origine da una serie di concause indipendenti dalla loro volontà, quali [REDACTED], le difficoltà lavorative del Morrone ed i bisogni familiari crescenti.

Si evidenzia, peraltro, che la decadenza dal mutuo, la richiesta di rientro immediato, l'avvio del pignoramento immobiliare da parte del creditore Maior SPV s.r.l., cessionaria del credito, hanno posto i Signori Morrone/Piluso nella impossibilità di poter definire amichevolmente la vicenda insorta con la conseguente impossibilità di salvaguardare l'immobile di residenza sul quale, peraltro, insisteva un mutuo con scadenza originaria prevista per l'anno 2026.

NUCLEO FAMILIARE E FABBISOGNI DELLA FAMIGLIA

Il nucleo familiare dei ricorrenti si compone degli istanti, Sig. Morrone dipendente AMACO con stipendio – che spesso viene corrisposto in ritardo – di circa €. 1.700,00 mensili, della Sig.ra Piluso che percepisce [REDACTED] di €. 330,00 mensili e del figlio [REDACTED]

Le spese mensili per il nucleo familiare e per le spese mediche e [REDACTED] ammontano ad €. 780,00,00 e sono riportate nella tabella che segue

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO MENSILE
Alimentari	€ 400,00
Utenze (acqua, luce, gas, telefoni)	€ 120,00
Spese personali	€ 70,00
Tributi (TARI)	€ 30,00
Spese gestione autovertura	€ 170,00
Spese mediche	€ 60,00
TOTALE	€ 850,00

E' evidente, dalla lettura della tabella riepilogativa delle spese mensili, che le stesse spese sostenute per il fabbisogno della famiglia e [REDACTED] sono di tutta evidenza sole spese necessarie e non voluttuarie, siano congrue, contenute e veritiere in quanto trovano riscontro nella documentazione esibita all'OCC.

Del resto, in merito ai fabbisogni della famiglia ed alle spese considerate, per valutarne ulteriormente la congruità si precisa che l'analisi dei dati ISTAT relativi al "Calcolo della povertà assoluta riguardanti un nucleo familiare del SUD composto da 2 persone" indica nel 2023 quale soglia di povertà assoluta l'importo di €. 965,19

Di seguito calcolo della soglia di povertà assoluta risultante dal calcolatore aggiornato al 2023 sul sito <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0>.

Orbene, posto che la soglia suddetta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza, una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore al valore monetario indicato.

Si tenga conto del fatto che l'Istat ha certificato già nelle rilevazioni di fine anno 2022 un incremento delle spese per alimentari del 8,1% (+1,9% nel 2021), per i consumi di beni energetici del 50,90% (14,10% nel 2021), servizi per trasporti del + 9,7% (+4,7% nel 2021) e nel 2023 i prezzi al consumo hanno registrato una ulteriore crescita del 5,7% (+8,1% nel 2022) e, al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l'"inflazione di fondo"), i prezzi al consumo sono cresciuti del 5,1% (+3,8% nell'anno precedente) e al netto dei soli energetici del 5,3% (+4,1% nel 2022).

POSIZIONE LAVORATIVA E PATRIMONIO DEI DEBITORI

Il Sig. Morrone risulta stabilmente occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Amaco Spa e sebbene percepisca una retribuzione media annua, come ricavabile dalla Certificazione unica dei redditi di €. 23.220,55, cui corrisponde una retribuzione media mensile comprensiva della tredicesima e quattordicesima mensilità di circa €. 1.800,00, subisce ritardi nei pagamenti spesso per diverse mensilità consecutive.

Il netto percepito a seguito trattenute per cessioni volontarie – ha contratto prestiti con Unicredit e Sigla credit è di circa €. 1.174,00 mensili

DATI REDDITUALI MORRONE	
ANNO	REDDITO
2024 redditi 2023	23.220,55
2023 redditi 2022	25.084,08
2022 redditi 2021	28.403,04

DATI REDDITUALI PIUSA	
ANNO	REDDITO
2024 redditi 2023	4.290,00
2023 redditi 2022	4.290,00
2022 redditi 2021	4.290,00

Il ricorrente sig. Morrone è, altresì proprietario di autovettura targato CR051JX di valore commerciale inferiore ad € 2.500,00; intestatario e proprietario della quota del 50%, dell'immobile in comunione con la moglie, adibito a prima casa, sito in Montalto Uffugo (CS) alla Via Santa Maria di Settimo, identificata in Catasto del medesimo Comune al - fg 71 - p.IIa 295 sub 3, 4 e 5, Categoria A/3 sub 4 e sub 5, sub 3 in corso di definizione, Classe 3, consistenza 6 e 5 vani rispettivamente sub 4 e 5, rendita catastale sub 4 € 371,85 e sub 5 € 309,87; nonché al 50% di ciascun coniuge in regime di comunione dei beni dei seguenti appezzamenti di terreno identificati catastalmente come segue:

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (m2)	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	Note
71	190	ULIVETO	1	1390	€ 7,54	€ 3,95	1
71	234	ULIVETO	2	2080	€ 5,91	€ 5,37	2
71	237	ULIVETO	1	1063	€ 5,76	€ 3,02	2
71	240	ULIVETO	1	450	€ 2,44	€ 1,28	2
71	294	ULIVETO	2	3375	€ 9,59	€ 8,72	1
71	295 ente urbano 435 - - 2						

Attualmente il Sig. Morrone è intestatario di conto corrente con IBL Banca s.p.a. sul quale viene accreditato lo stipendio con attivo €. 178,62 e la sig.ra Piluso [REDACTED]

Quest'ultima è proprietaria della restante parte del 50% dei beni come sopra riportati in comunione con il marito Morrone Antonio.

Nel nucleo familiare, come detto, risulta [REDACTED]

Al fine di supportare il piano familiare, quest'ultimo si impegna, quale finanza terza, a corrispondere una rata di €. 150,00, limitatamente a detto importo e fino alla conclusione del piano.

COMPOSIZIONE DEI DEBITI

La composizione di debiti contratti degli istanti alla data del deposito del presente ricorso è indicata nella tabella che segue in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi

CREDITORE	CREDITO COMPLESSIVO VANTATO	NATURA DEL CREDITO
MAIOR SPV srl	88.039,65	ipotecario
UNICREDIT spa	16.317,80	chirografo
SIGLA CREDIT srl	29.938,00	chirografo
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	2.792,96	chirografo
COMUNE DI MOTALTO	381,90	chirografo
SOGET	2.353,33	chirografo
	Totale 139.823,64	

A queste voci, si dovrà poi aggiungere, a titolo di passivo, il compenso dell'OCC come da preventivo che si allega al netto degli acconti versati.

Emerge quindi un debito totale di €. 139.823,64 che è di gran lunga superiore all'importo mensile netto percepito che può essere gestito dai ricorrenti.

Risulta palese che "il flusso di cassa prospettico, derivante da reddito percepito, dedotto quanto necessario al fabbisogno familiare, è inadeguato a far fronte alle obbligazioni assunte nei successivi dodici mesi" e ciò rende evidente lo stato di sovraindebitamento degli istanti.

La debitoria degli istanti è di gran lunga superiore al patrimonio prontamente liquidabile, per come già dedotto e precisato e per questo motivo i sigg. Morrone e Piluso possono senz'altro ritenersi sovraindebitati, non essendo in grado di far fronte alle obbligazioni assunte, secondo i parametri di legge.

Non v'è dubbio che in considerazione delle spese mensili sostenute dal ricorrente per un ammontare di €. 900,00 e della situazione reddituale importo mensile di €. 1.174,00 del Morrone al netto delle imposte e della cessione del quinto, nonché della Piluso per €. 330,00 emerge la situazione di difficoltà economica finanziaria che coinvolge l'intero nucleo familiare e che rende altamente probabile l'insolvenza dei debitori.

VIOLAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Appare necessario verificare se i finanziatori abbiano violato le norme sul merito creditizio art. 124 bis del Testo Unico Bancario. Difatti la giurisprudenza più volte ha evidenziato (da ultimo Cass. civ. 18610/2021) che il debitore, che è consumatore e non è professionista, è in rapporto asimmetrico col finanziatore, nelle cui valutazioni tecniche ripone il suo affidamento. Ne è conseguito un forte alleggerimento delle responsabilità del debitore, il quale, a fronte della

valutazione di sostenibilità della rata effettuata dal finanziatore che concede (incautamente) il credito, si conforma a tale valutazione professionale. Nel caso, sembra rinvenirsi responsabilità di Sigla Credit ed Unicredit avendo concesso negli anni 2017 e 2018 i prestiti sebbene la segnalazione della sofferenza presso la centrale rischi di Banca d'Italia. Sul punto la dottrina prima e la giurisprudenza poi, hanno chiarito che il sovraindebitamento è una situazione che si costituisce in modo progressivo per poi manifestarsi all'improvviso. A ciò si aggiunga anche che, da un punto di vista più squisitamente sociologico, vi è una enorme difficoltà per il chi è "vittima", soprattutto se è un consumatore, di rendersi conto di quanto l'indebitamento (per l'appunto progressivo) vada ad erodere le risorse necessarie a garantire a sé ed al proprio nucleo familiare la sopravvivenza. La maggior parte delle volte, il consumatore, al quale sono stati già concessi uno o più finanziamenti, nel tentativo di alleggerire la propria posizione si affida nuovamente ad una finanziaria per "consolidare" tutti i propri debiti in un'unica (magica?) rata. È proprio tale affidamento, il quale presupporrebbe un controllo attento, quello di cui all'art. 124 bis t.u.b. da parte dell'istituto di credito, che alla fine impedisce la possibilità di riemergere dalla propria situazione debitoria. Ancora non possiamo non evidenziare che "Il consumatore che abbia chiesto ed ottenuto un finanziamento, facendo affidamento sull'obbligo e la capacità dell'intermediario finanziario di valutare preventivamente il merito creditizio, secondo quanto prescritto dall'art. 124 bis del T.U.B., non può ritenersi responsabile di ricorso a credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, salvo che non abbia fornito al soggetto finanziatore informazioni false e rilevanti agli effetti della suddetta valutazione. Nel caso qui trattato appare pacifico che il ricorrente non abbia fornito notizie false, nonostante le quali Sigla Credit prima e Unicredit dopo, hanno concesso comunque ulteriori finanziamenti, ritenendo (a torto) sussistente il merito creditizio. Motivo per il quale lo scrivente ritiene che le predette società non abbiano con diligenza appurato la capacità di restituzione del prestito, aggravando lo stato di sovraindebitamento. Al riguardo, quindi, con riferimento quantomeno alla condotta dei suddetti istituti nella erogazione dei prestiti concessi mediante cessione del quinto e delega di pagamento risulta evidente, infatti, che i citati istituti di credito non hanno correttamente adempiuto agli obblighi imposti dall'art. 124 - bis del TUB, avendo concesso i suddetti finanziamenti quando la ricorrente presentava già una sofferenza segnalata presso la centrale rischi della Banca d'Italia con ritardi e segnalazioni negative anche presso Crif. Orbene, non v'è dubbio che la condotta tenuta dai citati istituti di credito debba implicare l'irrogazione delle sanzioni processuali di cui al comma 2 dell'art. 69 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, previste per il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato; il suddetto

creditore, non potrà, dunque, presentare osservazioni al piano, né proporre reclamo avverso l'omologazione, men che meno far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Con la seguente proposta si procede ad illustrare le modalità di risoluzione della crisi di sovraindebitamento degli istanti.

Con essa, i sigg.ri Piluso e Morrone intendono recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa.

Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, la proposta prevede l'impiego da parte del sig. Morrone Antonio, anche per la moglie Piluso Marisa (coniuge in comunione di beni), di una rata mensile di €. 1.000,00 e del figlio [REDACTED] quale finanza terza, di una rata di €. 150,00, limitatamente a detto importo e fino alla conclusione del piano.

Attraverso tali somme, che vengono messe a disposizione dei creditori per un periodo di ottantuno mesi, i ricorrenti garantiscono:

- a.- la soddisfazione integrale del credito ipotecario vantato da MAIOR SPV s.r.l. attraverso il pagamento della somma di €. 88.039,65, anche mediante corresponsione integrale del TFR pari ad €. 32.429,24 (pensionamento del sig. Morrone previsto per il mese di ottobre 2026);
- b.- la soddisfazione integrale del creditore O.C.C. con pagamento della somma residua di €. 4.486,00, al netto del 40% (€. 3.122,00) che i debitori verseranno entro la data di deposito della relazione particolareggiata;
- c.- la soddisfazione parziale dei crediti chirografari con le seguenti modalità:
- d.- Siglacredit, il cui credito ammonta ad €. 29.938,00, con uno stralcio del 40% e quindi con il pagamento della somma di €. 17.962,00;
- e.- Agenzia delle Entrate Riscossione, il cui credito ammonta ad €. 2.792,96, con uno stralcio del 60 % e quindi con il pagamento della somma di €. 1.117,18;
- f.- Unicredit, il cui credito ammonta ad €. 16.317,80, con uno stralcio del 40% e quindi con il pagamento della somma di €. 9.790,68;
- g.- Soget, il cui credito ammonta ad €. 2.353,33, con uno stralcio del 60% e quindi con il pagamento della somma di €. 941,33;
- h.- Comune di Montalto Uffugo, il cui credito ammonta ad €. 381,90, con uno stralcio del 60% e quindi con il pagamento della somma di €. 152,76;

Le somme sono state calcolate in modo da essere sostenibile per gli istanti che avrebbero un reddito residuo per la soddisfazione delle esigenze di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbero

sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori

Tutto ciò essenzialmente premesso e considerato, gli istanti Morrone Antonio e Piluso Marisa assistiti come sopra rappresentati e difesi

RICORRONO

All'On.le Tribunale di Cosenza affinché svolte le formalità di rito, **previa sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE 37/2020, con asta n.5 fissata per il giorno 12 maggio 2025**, pendente presso codesto Tribunale, Sezione Esecuzione Immobiliare, con decreto inaudita altera parte:

a.- Voglia ammettere gli istanti alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 e ss CCII e, conseguentemente, fissi previ gli adempimenti di rito, omologhi la proposta dei Sig.ri Morrone e Piluso;

b.- Disponga inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo;

c.- Dichiarì infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.


In via istruttoria, si produce la documentazione allegata.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere. Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98.00.

Con salvezza di ogni diritto.

Cosenza, 14.04.2025


Avv. Eugenio Tribuzio



Sig. Morrone Antonio



Sig.ra Piluso Marisa



PROCURA ALLE LITI

I sottoscritti coniugi Morrone Antonio e Piluso Marisa conferiscono procura speciale all'avv. Eugenio Tribuzio del foro di Paola al fine di essere rappresentati e difesi nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore dinanzi all'OCC dell'Ordine degli avvocati di Cosenza e dinanzi all'autorità giudiziaria competente.


A tal fine gli conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti, farsi rappresentare, assistere e sostituire, indicare domiciliatari, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Cosenza, Via B. Umile n.14, PEC avv.eugeniotribuzio@pec.giuffre.it


Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3 D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, comma 7 D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco. Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, spese anche forfettarie e compenso professionale. Dichiaro infine, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità del predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin da ora il loro trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Cosenza, li 24.01.2025


Piluso Marisa



Morrone Antonio



Sono autentiche
avv. Eugenio Tribuzio





Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile

Vista la proposta di un **piano di ristrutturazione dei debiti** presentata con ricorso iscritto a ruolo in data 17.4.2025 da:

Morrone Antonio, nato a Cosenza il 10.10.1964 (C.F MRRNTN64R10D086J)

e

Piluso Marisa, nata a Serra Pedace (CS) il 20.05.1962(C.FPLSMRS62E60I650W);

entrambi residenti in Montalto Uffugo (CS) alla Via Santa Maria di Settimo n. 110, assistiti dall'avv. Eugenio Tribuzio del foro di Paola e domiciliati presso il suo studio in Cosenza alla Via B. Umile n.14;

esaminata la relazione con attestazione di fattibilità presentata da parte dei professionisti incaricati con funzioni di OCC, avv.ti Adele Bedini e Antonio Mazzuca;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale, essendo i ricorrenti residenti nella circoscrizione di questo tribunale (art. 27, comma 3, lett. b d.lgs. n. 14/2019: Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, di seguito C.C.I.I.);

ritenuto che i ricorrenti rientrano nella qualifica di consumatori, intendendosi per tale «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e V del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali» (art. 2 lett. e, d.lgs. 14/2019);

ritenuta la completezza della domanda, in quanto corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia¹.

vista la relazione dell'OCC, completa dei seguenti dati:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni²;

¹ A tal proposito, si osserva che i ricorrenti, coniugi, fanno parte di un nucleo familiare di tre persone, composto, oltre che dai medesimi, dal figlio Cristian che, ad ogni modo, essendo autosufficiente, è stato escluso dal calcolo delle masse attive e passive riferibili al nucleo. Quanto alla capacità reddituale, essa è stata dichiarata pari ad € 1.700/1.800,00 mensili per Morrone Antonio, dipendente della società di trasporto pubblico locale Amaco s.p.a., società attualmente in liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio dell'impresa ed € 330,00 mensili per Piluso Marisa, percepiti a titolo di pensione di invalidità civile. Le spese del nucleo familiare sono state dichiarate pari ad € 850,00 (è stata esclusa, per quanto detto, la quota parte di spese imputabile al figlio convivente).

² Le cause dell'indebitamento sono state ricondotte ai problemi di salute di Piluso Marisa, affetta da disturbo bipolare e bisognosa di frequenti cure e controlli medici, tanto da essere stata riconosciuta invalida civile dalla competente commissione medica dell'Inps, nonché alle ordinarie necessità di sostentamento di una famiglia monoreddito di sei persone, posto che i due coniugi hanno quattro figli, tre dei quali oggi coniugati ed uno solo, per quanto detto, convivente con i debitori. Morrone Antonio, pertanto, al fine di far fronte alle spese per il pagamento del mutuo e per il sostentamento del nucleo familiare, aggravate dalle necessità di cura della moglie Piluso Marisa, si è trovato costretto, negli anni, a contrarre due prestiti con Sigla Credit Srl e Unicredit S.p.a le cui rate mensili sono trattenute dallo stipendio mediante

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte³;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

considerato che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita⁴;

rilevato che nella fattispecie, l'OCC ha ritenuto che il merito creditizio, valutato secondo le previsioni ex art. 68, co 3, C.C.I.I., non sia stato debitamente ponderato dagli istituti finanziari Sigla Credit S.r.l. e Unicredit S.p.a, in quanto la concessione del credito è stata operata senza tener conto che lo stipendio della famiglia Morrone, monoreddito e composta da sei persone, all'epoca della concessione del primo finanziamento da parte di Sigla Credit S.r.l., era già gravata dalla rata di mutuo per circa € 600,00 mensili, a quali si era aggiunta, all'epoca del finanziamento concesso da Unicredit S.p.a la trattenuta del quinto dello stipendio (pari ad € 330,00) per il finanziamento, per l'appunto, di Sigla Credit, per una rata totale di oltre € 960,00;

ritenuto che sussistano i presupposti di ammissibilità della procedura, posto che i debitori, da un controllo tramite ufficio di cancelleria, non risultano essere già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né che abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né può ritenersi, considerate le cause dell'indebitamento rappresentate nella relazione particolareggiata (cfr. nota n. 2, che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

preso atto della situazione debitoria dei predetti, così riassunta:

DEBITORE	CREDITORE	CREDITO VANTATO	NATURA DEL CREDITO
Morrone e Piluso 50%	MAIOR Spv Srl	€ 88.039,65	Ipotecario
Morrone	Unicredit S.p.a	€ 16.317,80	Chirografo
Morrone	Sigla Credit S.r.l.	€ 29.938,00	Chirografo
Morrone	ADER di Cosenza	€ 2.792,96	Chirografo
Morrone	Sogert	€ 2.353,33	Chirografo
Morrone -Piluso 50%	Comune di Montalto	€ 381,90	Chirografo
		Totale €139.823,64	

cessione del quinto. La situazione lavorativa del predetto debitore, oltretutto, ha subito periodi di contrazione, con conseguente trattamento di cassa integrazione, in concomitanza del periodo di emergenza sanitaria per epidemia Covid 19 e, successivamente, per le vicende che hanno colpito la datrice di lavoro, sfociate nella liquidazione giudiziale della stessa.

³nella valutazione di dette ragioni un ruolo di rilievo è stato ascritto, nella relazione particolareggiata dell'esperto, alle necessità della famiglia, intese come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti.

⁴ A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 3, C.C.I.I., si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

Rilevato, in riferimento alla situazione reddituale del nucleo familiare, che Morrone Antonio è dipendente di Amaco s.p.a., società di trasporto pubblico locale posta in liquidazione giudiziale, allo stato in regime di esercizio provvisorio;

preso atto che il predetto debitore andrà in quiescenza nell'anno 2026, con conseguente riduzione dell'assegno mensile, che ammonterà a circa € 1.600,00⁵;

rilevato, quanto alla moglie del Morrone, Piluso Marisa, che la predetta

richiamato, di seguito, il reddito dei due coniugi risultante dalle certificazioni e dichiarazioni degli ultimi tre anni:

REDDITO	MORRONE ANTONIO	PILUSO MARISA
2024 redditi 2023	23.220,55	4.290,00
2023 redditi 2022	25.084,08	4.290,00
2022 redditi 2021	28.403,04	4.290,00

Preso atto, che la situazione patrimoniale del nucleo familiare è la seguente:

- **beni mobili:** Morrone Antonio è intestatario di autovettura targata CR051JX di valore commerciale inferiore ad € 2.500,00;
- **beni immobili:** i coniugi sono proprietari, ognuno al 50%, dell'immobile adibito a prima casa, sito in Montalto Uffugo Cosenza (CS), alla sito in Montalto Uffugo (CS) alla Via Santa Maria di Settimo, identificato in Catasto del medesimo Comune al - fg 71 - p.lla 295 sub 3, 4 e 5, Categoria A/3 sub 4 e sub 5, sub 3 in corso di definizione, Classe 3, consistenza 6 e 5 vani rispettivamente sub 4 e 5, rendita catastale sub 4 € 371,85 e sub 5 € 309,87; nonché, sempre al 50% ciascuno, in regime di comunione, degli appezzamenti di terreno identificati catastalmente come segue:

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (m2)	Reddito	Dominicale	Reddito Agrario	Note	
71	190	ULIVETO	1	1390	€ 7,54	€ 3,95	1		
71	234	ULIVETO	2	2080	€ 5,91	€ 5,37	2		
71	237	ULIVETO	1	1063	€ 5,76	€ 3,02	2		
71	240	ULIVETO	1	450	€ 2,44	€ 1,28	2		
71	294	ULIVETO	2	3375	€ 9,59	€ 8,72	1		
71	295 ente urbano 435 - - 2								

considerato che i predetti beni risultano sottoposti ad esecuzione nel procedimento esecutivo immobiliare R.G. n. 37/2020 del Tribunale di Cosenza, con quinto tentativo di vendita fissato al 12.5.2025 al prezzo base di € 118.000,00;

rilevato che Morrone Antonio è intestatario, altresì, di conto corrente con IBL Banca s.p.a., sul quale viene accreditato lo stipendio e la pensione della moglie, che presenta un attivo, alla data del di € 178,62;

constatato che la proposta prevede la soddisfazione, in un arco temporale pari **ad anni sei e mesi nove**, in disparte il credito prededucibile per compenso OCC (residuo € 4.486), del creditore ipotecario al **100%** e di quelli chirografari in percentuali variabili tra il **40% ed il 60%** per come di seguito specificato:

⁵ Attualmente, lo stipendio è di circa € 1.700/1.800 mensili.

- 1.- Creditore ipotecario: Maior Spv S.r.l.** totale residuo € 88.039,65 (comprensivo di spese) come precisato da riscontro a “precisazione del credito” del 17/03/2025. Offerta 100% del residuo del debito per mutuo primo casa oltre spese indicate dal creditore.
- 2.- Creditore chirografario: Siglia Credit Srl** totale residuo € 29.938,00 come precisato da riscontro a precisazione del credito del 20/03/2025 a parziale soddisfo. Offerta 60% del residuo del debito.
- 3.- Creditore chirografario: Unicredit S.pa.** totale residuo € 16.317,80 come precisato da riscontro a precisazione del credito del 21/03/2025. Offerta a parziale soddisfo 60% del debito residuo.
- 4.- Creditore chirografario: ADER** totale residuo €. 2.792,96. Offerta a parziale soddisfo 40% del debito residuo.
- 5.- Creditore chirografario: Comune di Montalto Uffugo** totale residuo € 381,90 come precisato da riscontro a precisazione del credito del 13/03/2025. Offerta a parziale soddisfo 40% del debito residuo.
- 6.- Creditore chirografario: Sogert** totale residuo € 2.353,33. Offerta a parziale soddisfo 40% del debito residuo.
- 7.- Compenso OCC** totale residuo € 4.486,00. Offerta 100% del debito residuo;

preso atto che l’adempimento del piano avverrà secondo la seguente tempistica:

il creditore ipotecario verrà pagato con bonifico bancario a decorrere dal mese in cui il piano sarà omologato per 51 mensilità ovvero quattro anni e tre mesi: in particolare dalla rata 1 alla rata 24 verrà versato l’importo di € 1150,00 al mese, le rate 25 e 26 saranno di importo pari ad € 16.214,62 cad. per versamento TFR; dalla rata 27 alla rata 50 l’importo della rate sarà nuovamente di € 1.150,00 al mese, l’ultima rata la n.51 sarà di € 410,41 a totale soddisfo del credito proposto nel piano;

il credito in prededuzione dell’OCC sarà versato in due quote del 50% cad. subito dopo il creditore ipotecario, ovvero rate 52 e 53 per € 1.150,00 e ultime due rate la n.80 di € 1.085,24 e la n.81 di € 1.100,76;

i creditori chirografari con decorrenza rata da 54 a rata 80 nelle rispettive percentuali ed importi indicati nella tabella che precede;

rilevato che ai sensi dell’art. 67, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4;

considerato che è previsto un apporto, con funzione di finanza esterna, di € 150,00 mensili da parte del figlio dei debitori, Morrone Cristian, che si è espressamente impegnato in tal senso;

ravvisate, in conclusione, la meritevolezza dei debitori e tenuto conto della convenienza del piano, per come riscontrata nella relazione dell’OCC, rispetto all’alternativa liquidatoria⁶;

Visto l’art. 70 C.C.I.I.

ORDINA

⁶La proposta formulata risulta conveniente nella misura in cui si consideri che, anche considerando la vendita dei beni, sottoposti ad esecuzione immobiliare, in occasione dell’asta fissata per il prossimo 12 maggio, il ricavato verrebbe interamente incassato dal creditore ipotecario, mentre la presente proposta, sebbene di durata pluriennale, prevede, comunque, anche la parziale soddisfazione dei chirografari al 40 o al 60%.

Secondo il tenore della relazione dell’OCC, peraltro, i ricorrenti pongono a disposizione dei creditori la complessiva somma di € 118.004,46 su un totale di debiti pari ad € 139.823,64, con una falcidia di soli € 21.819,18 e, tale considerazione, suffraga la convenienza del piano.

che la proposta ed il piano siano pubblicati nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del tribunale di Cosenza⁷ e ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori⁸.

SOSPENDE

fino alla conclusione del procedimento, la procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.G.E. n. 37/2020 del tribunale di Cosenza, nonchè le trattenute, gli addebiti sullo stipendio e/o i pignoramenti presso terzi in atto e ogni procedimento esecutivo pendente in danno dei ricorrenti.

DISPONE

che, ad iniziativa dei creditori anteriori, non possano essere iniziate azioni esecutive individuali, disposti sequestri conservativi o acquisiti diritti di prelazione sui beni dei debitori, fino alla conclusione del procedimento.

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 70 comma 3 C.C.I.I., l'OCC, sentiti i debitori, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi a cura della cancelleria all'OCC e ai ricorrenti per il tramite del loro difensore.

Catanzaro, 2.5.2025

Il giudice
dott.ssa Francesca Familiari

⁷ www.tribunale.cosenza.giustizia.it

⁸ Ricevuta la comunicazione, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.

Nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Tribunale Cosenza - segreteria presidenza

Da: ADELE BEDINI <adele.bedini@avvocaticosenza.it>
Inviato: giovedì 8 maggio 2025 16:20
A: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
Cc: segreteriapresidenza.tribunale.cosenza@giustizia.it
Oggetto: Richiesta pubblicazione procedura da sovraindebitamento R.G. n. n. 42-1/2025 "Ristrutturazione debiti del consumatore (proc. familiare)
Allegati: relazione particolareggiata sovraindebitamento familiare.pdf; 1. Ricorso.pdf; Allegato senza titolo 00678.pdf; 3. LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE.pdf.p7m; 4 bis. LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE.pdf.p7m; lettera di incarico professionale OCC -signed-signed.pdf; Allegato senza titolo 00681.pdf; Allegato senza titolo 00684.pdf

Pregiatissimo Sig. Presidente,

nella mia qualità di Gestore della Crisi dell'OCC Ordine degli Avvocati di Cosenza, unitamente al Collega co-gestore nella procedura Avv. Antonio Mazzuca, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ill.mo Sig. Giudice Dott.ssa Francesca Familiari, con la presente Le invio in allegato copia del provvedimento del 02.05.2025, notificatomi il 05.05.2025, relativo alla Procedura da sovraindebitamento R.G. n. n. 42-1/2025 "Ristrutturazione debiti del consumatore (proc. familiare) presentato dai Sigg.ri Morrone Antonio nato a Cosenza il 10.10.1964 CF MRRNTN64R10D086J e Piluso Marisa nata a Serra Pedace (CS) il 20.05.1962, C.F. PLSMRS62E60I650W, residenti in Montalto Uffugo alla Via Santa Maria di Settimo n. 110, con cui il Giudice ha disposto procedersi alla pubblicazione della proposta e del piano nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del Tribunale di Cosenza.

Unitamente al provvedimento allego:

Relazione di fattibilità a firma dell'OCC Avv.ti Adele Bedini e Antonio Mazzuca, nomina ed accettazione dei gestori, Piano di ristrutturazione/ricorso a firma Avv. Eugenio Tribuzio, depositati dall'OCC Avv.ti Adele Bedini (n.q) Chiedo, pertanto, di autorizzarne la pubblicazione.

Rimango in attesa di cortese riscontro

Con osservanza

Avv.ti Adele Bedini e Antonio Mazzuca (n.q)
(OCC)

Avv. Adele Bedini
Cell.3386340192

--

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Vista: *admitted*

Cosenza, il

8-5-2025

IL CUPO D'UFFICIO



Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione Fallimentare

ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE – PROCEDURA FAMILIARE

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex artt. 65 e segg. del C.C.I.I.

DEBITORI/CONIUGI

Morrone Antonio (C.F. MRRNTN64R10D086J) e Piluso Marisa (C.F. PLSMRS62E60I650W) entrambi residenti in Montalto Uffugo (CS) alla Via Santa Maria di Settimo n. 110, assistiti dall'Avv. Eugenio Tribuzio del foro di Paola ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cosenza alla Via B. Umile n.14, pec avv.eugeniotribuzio@pec.giuffre.it

GESTORI INCARICATI

Avv. Adele Bedini (c.f. BDNDLA70M46D086H), con studio in Rende (CS) al Viale Kennedy IV Trav. n. 28 pec adele.bedini@avvocaticosenza.it, email adele-bedini@virgilio.it e Avv. Antonio Mazzuca (c.f. MZZNTN77A07D086T), con studio in Rende (CS) alla via Don Minzoni n. 47, pec avv.antoniomazzuca@pec.it, email antoniomazzuca@yahoo.it

PREMESSO

.- Che i suddetti avvocati, con provvedimento del 06.02.2025, sono stati nominati dall'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento "OCC presso Ordine Avvocati di Cosenza", in persona del Referente, Avv. Ester Bernardo, quali professionisti incaricati di assolvere le funzioni di Gestori della crisi da sovraindebitamento nel procedimento n. 01/2025 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014, aperto su istanza dei sigg.ri Morrone Antonio nato a Cosenza il 10.10.1964 e Piluso Marisa nata a Serra Pedace (CS) il 20.05.1962, coniugi ed entrambi residenti in Montalto Uffugo alla Via Santa Maria di Settimo n.110 ;

.- Che, i gestori nominati, hanno accettato l'incarico rendendo contestualmente la dichiarazione di indipendenza secondo le disposizioni di legge, la normativa ed il regolamento dell'OCC ovvero in relazione in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, hanno dichiarato ed attestano anche nella presente relazione

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

preliminarmente: - di non essere legati ai debitori ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; - di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.); - di non essere coniuge, parenti o affini entro il quarto grado dei debitori persone fisica; - di non essere legati ai debitori da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza; - di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori; - che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale; - che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C (così come previsto dal regolamento dell'OCC). Ai fini della predisposizione del piano della ristrutturazione dei debiti del Consumatore, nonché della relativa Relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, l'OCC ha determinato il compenso in € 6.400,00 oltre Iva, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dai debitori;

.- Che la documentazione allegata all'istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento, presentata dagli istanti, rappresentati dall'Avv. Eugenio Tribuzio, è stata integrata con ulteriore produzione documentale fornita ai gestori dal medesimo legale

VERIFICATO

- a) Che i sigg.ri Morrone e Piluso si trovano in una situazione di crisi e sovraindebitamento ex art 2 comma 1 lett. a) c) D. Lgs 12.1.2019 n.14, ovvero in “stato di crisi o insolvenza del consumatore” nonché in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente;
- b) Che lo stato di sovraindebitamento, presente già al momento della presentazione del ricorso, fa ritenere che i debitori non siano in grado di adempiere alle proprie

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

obbligazioni anche nel prossimo futuro poiché i flussi di cassa non sono adeguati a soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Come verrà in seguito meglio dettagliato, i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettici non sono sufficienti a far fronte alla restituzione dell'indebitamento.

- c) Che la prima valutazione da effettuarsi riguarda l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento tra quelli previsti dal C.C.I.I., che in questa situazione si individua, certamente nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore/procedura familiare;
- d) Che i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal D.Lgs 12.01.2019 n.14 e succ. modifiche (C.C.I.I.)
- e) Che non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art 69 C.C.I.I.
- f) Che non hanno subito per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt 14 e 14 bis della L. 3/2012 ed artt 72 e 82 CCII (Revoca dell'Omologazione);
- g) Che gli istanti si sono impegnati personalmente e con l'assistenza del difensore Avv. Tribuzio a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all'OCC per la ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale anche attraverso il ricorso inviato ai sottoscritti gestori e predisposto per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato ex artt. 65 e ss. C.C.I.I..
- h) Che il suddetto ricorso è corredato, per ognuna delle parti, della seguente documentazione: elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; consistenza e composizione del patrimonio (elenco dei beni di proprietà); elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e degli estratti conto; certificato storico dello stato di famiglia; elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al relativo mantenimento; contratti di finanziamento conclusi con i creditori; giustificativi delle spese correnti per il mantenimento del nucleo familiare; certificazione attestante le procedure esecutive mobiliari in corso; carichi pendenti; CRIF.

PRECISATO

Che scopo dell'incarico conferito ai gestori è quello di predisporre ai sensi dell'art 68 comma 2 D.Lgs 14/2019 e succ. modifiche una Relazione Particolareggiata alla

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti fornito dai debitori, con l'obiettivo di:

1. Valutare la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi degli istanti
2. Indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni
3. Esporre le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte
4. Valutare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda
5. Indicare i costi presunti della procedura
6. Indicare se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione dei finanziamenti, abbiano tenuto conto del merito creditizio della debitrice

Tutto ciò premesso, verificato e precisato, i gestori incaricati

RASSEGNA

la presente relazione particolareggiata, nella quale, sulla base della documentazione depositata e dei dati acquisiti mediante l'accesso alle banche dati nonché dei riscontri dei creditori, esporranno le vicende che hanno determinato il sovraindebitamento ed i presupposti di ammissibilità, descriveranno il piano di ristrutturazione del debito predisposto dagli istanti ed esprimeranno valutazioni in merito alla fattibilità dello stesso.

SOMMARIO:

1. **Note Preliminari**
2. **Requisiti di ammissibilità**
3. **Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso**
4. **Dati anagrafici dei debitori, composizione del nucleo familiare**
5. **Spese necessarie per il sostentamento**
6. **Ricostruzione reddituale, patrimoniale e fiscale dei debitori**
7. **Situazione debitoria**
8. **Cause dell'indebitamento, ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte**
9. **Inesistenza di atti in frode ai creditori**

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

- 10. Solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni**
- 11. Indicazione della eventuale esistenza di procedure o atti dei debitori impugnati dai creditori**
- 12. Analisi delle attività poste in essere dal soggetto finanziatore ai fini della valutazione del merito creditizio**
- 13. Indicazione costi presumibili della procedura**
- 14. Esposizione della proposta del piano di ristrutturazione del debito**
- 15. Convenienza del piano**
- 16. Istanza di sospensione**
- 17. Giudizio sulla completezza dei dati e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta**
- 18. Commento al piano proposto sulla fattibilità e probabile convenienza**
- 19. Conclusioni ed attestazione**

1.NOTE PRELIMINARI

I sigg.ri Morrone Antonio e Piluso Marisa con il supporto dell'Avv. Eugenio Tribuzio, hanno depositato, presso l'OCC "Ordine degli Avvocati di Cosenza", domanda con la quale hanno dichiarato di voler proporre la procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore procedura familiare ai sensi del D.Lgs N.14/2019 (artt 66-73 CCII).

Il Referente dell'OCC, Avv. Ester Bernardo, ha nominato i sottoscritti, Avv.ti Adele Bedini e Antinio Mazzuca quale professionisti facenti funzioni di Gestori dell'OCC, i quali, ricevuta la notifica della nomina, hanno accettato l'incarico rendendo, come già precisato, la contestuale dichiarazione di indipendenza precisando di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e, comunque, in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità. Tanto perché, la previsione in capo al professionista facente funzioni dell'O.C.C., ai sensi della normativa vigente, di ausilio e di affiancamento del debitore nella predisposizione del piano deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente anche agli interessi dei creditori.

Successivamente, acquisita la documentazione allegata alla domanda degli istanti, i sottoscritti hanno incontrato i coniugi Morrone al fine di apprendere ogni dato e notizia utile

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocatosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

e di reperire tutte le informazioni e gli atti necessari al compimento dell'incarico.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Preso atto che la proposta prevede la ristrutturazione dei debiti e che il piano è riservato al consumatore i cui debiti non attengono ad attività imprenditoriale o professionale, non fallibile, che versi in una situazione di sovraindebitamento e non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e assicurarsi un dignitoso tenore di vita, i sottoscritti: - hanno esaminato la domanda presentata e la documentazione allegata alla richiesta di apertura della procedura, quindi i documenti prodotti inerenti i debiti, le motivazioni addotte ovvero le cause che hanno generato il sovraindebitamento; - hanno richiesto ed acquisito ulteriori documenti per ricostruire la situazione economica e patrimoniale sia relativamente al passivo che all'attivo per verificare la veridicità di quanto affermato dai debitori e per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura.

A seguito dell'analisi della documentazione si può ritenere che, nella fattispecie, in esame siano rispettati i presupposti soggettivi e oggettivi di cui artt. 66 e segg. del Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza necessari per accedere alla procedura di Ristrutturazione del debito del consumatore piano familiare e segnatamente:

.- Gli istanti **possono essere definiti consumatori** e rivestono tale qualità ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza essendo entrambi *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

In merito si precisa che il Sig. Morrone Antonio è dipendente dell'azienda AMACO s.p.a e che la Sig.ra Piluso Marisa [REDACTED]

.- **Versano in uno stato di “sovraindebitamento**, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza intendendosi per tale *“ lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocatosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

Sul punto, a seguito delle informazioni fornite dai debitori, nonché da quanto acquisito dalla domanda e dalla prima relazione allegata all’istanza e dalla debitoria prodotta nel ricorso dall’Avv. Tribuzio, si è proceduto alla verifica dello stato di sovraindebitamento ed accertato che gli istanti hanno maturato una esposizione debitoria rilevante che, in relazione al reddito non risulta più sostenibile e che, pertanto, ha reso impossibile onorare le obbligazioni assunte.

Non v’è alcun dubbio, quindi, sul fatto i richiedenti si trovino in un perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il loro patrimonio.

Nella fattispecie in esame ***non ricorrono condizioni soggettive ostative*** ai sensi dell’art. 69 C.C.I.I. in quanto gli istanti: 1) non sono stati esdebitati nei 5 anni precedenti la domanda; 2) non hanno già beneficiato dell’esdebitazione; 3) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; 4) non sono soggetti o assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; 5) hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Verificata quindi la sussistenza delle condizioni di cui sopra si è proceduto all’analisi della documentazione presentata inizialmente e di quella successivamente integrata e aggiornata, verificandone, altresì, la coerenza oltre che la completezza ed attendibilità.

3.INDIVIDUAZIONE DELL’ISTITUTO GIURIDICO INERENTE AL CASO

I sottoscritti gestori ritengono di condividere l’elaborazione del piano, predisposto dai ricorrenti, secondo lo schema del ***“piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore”*** previsto dall’art. 66 e seguenti del C.C.I.I. La domanda presentata infatti attiene correttamente alla ristrutturazione dei debiti avvinti da una radice comune o parzialmente tale. Il richiamato art. 66, CCII al comma 1, infatti, rafforza la nozione di unicità del progetto presumendo che “le procedure familiari prevedendo l’estensione del piano anche ai membri della famiglia a condizione che il sovraindebitamento abbia un “progetto unico” e, quindi, la possibilità per i “membri di una stessa famiglia” di presentare “un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento”, dando impulso ad una sola procedura. Nel CCII la cd “origine comune dell’indebitamento” ha una latitudine concettuale estesa: vi rientrano tanto il frequente caso dei congiunti coobbligati per


Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca


*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

sottoscrizione del mutuo per la casa – caso che ci occupa - o di un finanziamento per i bisogni della famiglia, quanto la fattispecie in cui l'uno abbia assunto le vesti di fideiussore dell'altro.

Per superare la crisi che coinvolge entrambe il CCII ha riconosciuto ai familiari la facoltà di esperire un solo ricorso per accedere ad uno degli istituti del sovraindebitamento, sulla premessa per cui la soluzione della crisi non può essere assicurata dal ricorso di un solo coniuge soprattutto qualora il ceto creditorio sia composto da titolari di pretese riguardanti entrambi i componenti della famiglia. Ciò si fonda sulla congrua ratio che permette ai coniugi di affrontare in sinergia lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi irragionevole pretendere che ciascuno possa fronteggiare su binari paralleli un identico dissesto. Lo scopo è quello di addivenire al risanamento complessivo degli indebitamenti delle famiglie, nel cui ambito, invero, le esposizioni passive dei singoli finiscono per sovrapporsi e influenzarsi, tanto da condizionarsi reciprocamente. Si precisa, tuttavia, che nell'ambito dell'unica procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento presentata da più membri della stessa famiglia le masse attive e passive rimangono distinte (art. 66 comma 3), portando a corollario il limite della garanzia patrimoniale generica, che evidentemente deve essere rispettato nel pagamento dei creditori, onde evitare che quote del patrimonio di uno dei ricorrenti vengano destinate al pagamento dei debiti dell'altro, con evidente lesione dell'art. 2740 c.c.

Orbene nella fattispecie in esame gli istanti sono conviventi, coniugati in regime di comunione legale dei beni, ed il sovraindebitamento ha avuto origine comune.

Si tratta di un nucleo familiare composto, alla data di presentazione della domanda, dai coniugi che hanno contratto debiti inizialmente per l'acquisto della prima casa, da destinare ad abitazione del nucleo familiare e, successivamente, per far fronte alle esigenze della famiglia; insieme ai coniugi vive soltanto il figlio 


ma che, non avendo alcun collegamento con i debiti contratti dai genitori, rimane escluso dalla procedura.

4.DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI, COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare, alla data della presentazione dell'istanza risulta, come da certificato di residenza così composto

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

Componente	Luogo di Nascita	Data di Nascita	Codice Fiscale
Morrone Antonio (istante) coniugato con Piluso Marisa	Cosenza	10.10.1964	MRRNTN64R10D086J
Piluso Marisa (istante) coniugata con Morrone Antonio dal	Serra Pedace (CS)	20.05.1962	PLSMRS62E60I650W
[REDACTED] (figlio convivente autosufficiente)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Si precisa che il figlio convivente, sebbene sia nello stato di famiglia dei genitori e risieda nella medesima abitazione, è economicamente autosufficiente, [REDACTED] non è coinvolto nell'indebitamento dei genitori e, pertanto, rimane estraneo alla procedura familiare.

Si fa presente che originariamente la famiglia Morrone-Piluso era composta da ben 6 persone. Dall'unione dei coniugi, sposati in regime di comunione dei beni, infatti, sono nati quattro figli, tre dei quali hanno lasciato il nucleo familiare rispettivamente [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

Si precisa che tutti i figli erano conviventi con la coppia all'origine del sovraindebitamento (anno 2015-2016) e, pertanto, tutta la famiglia poteva fare affidamento sul solo reddito del Sig. Morrone, gravato da mutuo e da impegni finanziari direttamente addebitati sullo stipendio, essendo la sig.ra Piluso casalinga fino al 2018, anno in cui [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

5. SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO

Al precipuo fine di fornire informazioni complete circa l'entità delle spese necessarie al

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocatosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

sostentamento del nucleo familiare, considerando solo gli istanti, in quanto, come detto, il [REDACTED] è autosufficiente e, rimanendo estraneo alla procedura familiare, non è stata presa in considerazione né la massa attiva né quella passiva, le spese sono state stimate come segue:

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO MENSILE
Prodotti alimentari e bevande analcoliche/acqua	400,00
Utenze (Acqua, elettricità, gas, legna, altri combustibili per riscaldarsi, telefoni)	120,00
Spese personali (prodotti per l'igiene e per la cura della casa e della persona)	70,00
Tributi	30,00
Spese gestione autovettura (carburante e assicurazione)	170,00
Spese mediche	60,00
TOTALE	850,00

E' evidente, dalla lettura della tabella riepilogativa delle spese mensili sostenute, che le stesse sono di tutta evidenza sole spese necessarie e non voluttuarie, risultano contenute [REDACTED]

Ad ogni modo, a supporto, in merito ai fabbisogni della famiglia ed alle spese considerate, per valutarne ulteriormente la congruità si precisa che l'analisi dei dati ISTAT relativi al "Calcolo della povertà assoluta riguardanti un nucleo familiare del SUD con 2 persone indica nel 2023 quale soglia di povertà assoluta l'importo di €. 965,19

Di seguito calcolo della soglia di povertà assoluta risultante dal calcolatore aggiornato al 2023 sul sito <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0>

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

Soglia-poverta_2023_Calabria_Piccolo-comune_0_0_2_0_0_0_0

ANNO: 2023
REGIONE: Calabria
TIPOLOGIA: Piccolo comune
18-29: 0
30-59: 0
60-74: 2
75+: 0
0-3: 0
4-10: 0
11-17: 0

Anno	Regione	Tipologia comune	Soglia
2023	Calabria	Piccolo comune	965,19€

Orbene, posto che la soglia suddetta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza, una famiglia è **assolutamente povera** se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore al valore monetario indicato di €.965,19.

Si tenga, peraltro, conto che dalla rilevazione ISTAT emerge che nel 2023/2024 la spesa familiare in valori correnti è cresciuta trainata dall'inflazione.

La serie storica della spesa media mensile delle famiglie dal 2014 al 2023 ricostruita secondo la nuova classificazione COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose – Coicop). L'aumento è stato più accentuato nel Mezzogiorno (+14,3%) rispetto al Centro +11,4%, ed al Nord, dove, invece, l'incremento è stato del 4,5%. Gli aumenti maggiori sono stati registrati non solo per i servizi di ristorazione e di alloggio, quanto anche per Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi, per Servizi assicurativi e finanziari (+13,5%), ma soprattutto si è registrato un forte incremento dei prezzi di Alimentari e bevande analcoliche (+10,2% la variazione su base annua dell'IPCA), le spese delle famiglie per l'acquisto di questi prodotti crescono del 9% rispetto al 2022. Ebbene anche i dati Istat sul commercio al dettaglio per la vendita di beni alimentari registrano in media, nel 2023, un aumento tendenziale in valore (+2,8%) e una diminuzione in volume (-3,7%), a testimonianza del fatto che le famiglie continuano a modificare le proprie strategie di acquisto per far fronte all'aumento dei prezzi. Sono cresciuti nel 2023 anche rispetto all'anno precedente le spese per Trasporti (+8,7%) e per Salute (+3,4%).

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
 email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
 email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

	RIPARTIZIONE GEOGRAFICA									Italia		
	Nord			Centro			Mezzogiorno			2021	2022	2023
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023			
SPESA MEDIA MENSILE	2.667,10	2.876,95	2.964,86	2.550,92	2.794,93	2.952,87	1.950,87	2.144,23	2.234,38	2.414,80	2.625,36	2.728,37
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	464,37	468,60	509,78	471,58	477,09	527,30	465,67	504,38	547,21	466,25	481,80	525,33
Bevande alcoliche e tabacchi	47,57	45,12	46,66	47,31	44,49	48,30	37,41	40,56	38,55	44,27	43,53	44,40
Abbigliamento e calzature	96,73	104,81	101,78	82,02	94,79	99,01	96,76	105,97	105,87	93,75	103,14	102,53
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, incl. interventi di ristrutturaz.	1.005,91	1.116,18	1.075,53	1.045,54	1.142,04	1.107,39	690,54	769,99	763,37	913,28	1.010,44	981,99
Mobili, articoli e servizi per la casa	116,77	114,73	114,84	108,57	113,08	120,88	87,37	91,49	96,06	105,72	106,94	110,05
Salute	121,11	122,76	121,90	106,04	116,46	135,28	90,19	97,93	99,40	108,17	113,52	117,41
Trasporti	285,81	308,33	333,20	233,12	274,86	305,71	180,24	197,75	213,36	241,39	266,08	289,22
Informazione e comunicazione	75,56	79,11	78,98	73,49	79,58	81,48	57,78	59,77	60,29	69,46	73,00	73,50
Ricreazione, sport e cultura	97,09	111,17	122,82	83,32	102,41	117,85	50,24	56,75	58,72	79,33	91,94	101,27
Istruzione	19,03	18,63	20,39	14,55	15,84	16,53	8,63	8,36	8,84	14,80	14,77	15,90
Servizi di ristorazione e di alloggio	131,39	175,02	198,80	104,89	139,16	162,21	53,29	68,54	83,91	101,06	133,59	154,55
Servizi assicurativi e finanziari	73,43	76,85	88,63	67,20	72,16	80,67	44,98	47,12	52,10	63,08	66,37	75,31
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	132,33	135,65	151,55	113,30	122,97	150,26	87,76	95,63	106,72	114,23	120,24	136,92

PROSPETTO 1. SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER DIVISIONE DI SPESA E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA Anni 2021, 2022 e 2023

ISTAT SPESA PER CONSUMI TIPOLOGIA FAMILIARE: 2 PERSONE

Spese per consumi : Tipologia familiare

Personalizza Esporta La tua interrogazione

Tipo dato	spesa media mensile familiare (in euro correnti)
Territorio	Mezzogiorno
Selezione periodo	2021
Tipologia familiare	coppia senza figli con persona di riferimento 35-64 anni
Colcop	
01: -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	469,8
NON_FOOD: non alimentari	1 530,59
02: -- bevande alcoliche e tabacchi	46,48
03: -- abbigliamento e calzature	99,85
04: -- abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili	666,14
06: -- servizi sanitari e spese per la salute	96,42
07: -- trasporti	226,75
09: -- ricreazione, spettacoli e cultura	55,93
11: -- servizi ricettivi e di ristorazione	54,5
ALL: totale	2 000,39

Orbene, se si analizzano questi dati, può sostenersi che le voci relative alle spese dei ricorrenti, coerentemente con una situazione di ristrutturazione dei debiti, si riferiscono esclusivamente ed in misura contenuta a categorie di spesa ritenute indispensabili quali i prodotti alimentari mentre per quelle non alimentari si è tenuto conto principalmente delle spese relative a utenze, servizi sanitari, trasporti, abbigliamento calzature e comunicazioni.

Da quanto sopra evidenziato si palesa chiaramente come sia il reddito del marito a fornire il maggior supporto al menage familiare e che i debitori, per arrivare a fine mese, effettuano diverse rinunce eliminando quasi completamente le spese non food, le spese relative a ricreazione, spettacoli e cultura, servizi ricettivi e ristorazione.

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

6.RICOSTRUZIONE REDDITUALE, PATRIMONIALE E FISCALE DEI DEBITORI

La situazione reddituale dei debitori sulla base della documentazione fornita e delle certificazioni uniche, è rappresentata nella tabella che segue:

REDDITO	MORRONE ANTONIO	PILUSO MARISA
2024 redditi 2023	23.220,55	4.290,00
2023 redditi 2022	25.084,08	4.290,00
2022 redditi 2021	28.403,04	4.290,00

Il Sig. Morrone risulta stabilmente occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Amaco Spa (in liquidazione giudiziale dal 2022 ed è stata disposta la continuità aziendale) e, sebbene percepisca una retribuzione media annua, come ricavabile dalla Certificazione unica dei redditi di € 23.000,00 cui corrisponde una retribuzione media mensile comprensiva della tredicesima e quattordicesima mensilità di circa € 1.800,00, subisce ritardi nei pagamenti spesso per diverse mensilità consecutive e per un periodo è stato posto in cassa integrazione a causa della lunga e persistente crisi aziendale. Sulla retribuzione attualmente gravano deleghe, cessioni (Sigla Credit – Unicredit) e un pignoramento (Sorget) per un importo complessivo di circa €. 1000,00, sebbene oggi vengano addebitati Unicredit ed il pignoramento Sorget, essendo sospeso Sigla Credit fino all'estinzione del pignoramento Sorget. Si precisa che alla fine dell'anno 2026 (ottobre) il Sig. Morrone andrà in pensione ed il TFR di circa €. 32.000,00, come vedremo, è stato inserito nel piano di ristrutturazione e sarà destinato interamente alla soddisfazione del creditore ipotecario.

Beni mobili

Il Sig. Morrone è intestatario di autovettura targata CR051JX di valore commerciale inferiore ad € 2500,00. Il bene è necessario per gli spostamenti della famiglia. La sig.ra Piluso non è proprietaria di autovettura

Beni Immobili

I coniugi sono proprietari ognuno per il 50% dell'immobile adibito a prima casa, sito in Montalto Uffugo Cosenza (CS), alla sito in Montalto Uffugo (CS) alla Via Santa Maria di Settimo, identificata in Catasto del medesimo Comune al - fg 71 - p.lla 295 sub 3, 4 e 5, Categoria A/3 sub 4 e sub 5, sub 3 in corso di definizione, Classe 3, consistenza 6 e 5 vani rispettivamente sub 4 e 5, rendita catastale sub 4 € 371,85 e sub 5 € 309,87; nonché al 50% di ciascun coniuge in regime di

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocatosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

comunione dei beni dei seguenti appezzamenti di terreno identificati catastalmente come segue:

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (m2)	Reddito	Dominicale	Reddito Agrario	Note		
71	190	ULIVETO	1	1390	€	7,54	€ 3,95	1		
71	234	ULIVETO	2	2080	€	5,91	€ 5,37	2		
71	237	ULIVETO	1	1063	€	5,76	€ 3,02	2		
71	240	ULIVETO	1	450	€	2,44	€ 1,28	2		
71	294	ULIVETO	2	3375	€	9,59	€ 8,72	1		
71	295 ente urbano 435 - - 2									

I beni immobili sono sottoposti ad esecuzione e finora, da come emerge dagli atti, sebbene i dati verranno approfonditi nel prosieguo, sono stati esperiti quattro tentativi di vendita con asta deserta ed è stato fissato il quinto tentativo per la data del 12/05/2025 con prezzo base €. 118.000,00 ed offerta minima €. 89.100,00.

Conti correnti, depositi, titoli, assicurazioni

Per quanto riguarda i beni mobili finanziari, il Sig. Morrone è intestatario di conto corrente con IBL Banca s.p.a. sul quale viene accreditato lo stipendio, nonché la pensione della sig.ra Piluso con attivo €. 178,62. La sig.ra Piluso non è titolare di conto corrente.

7.SITUAZIONE DEBITORIA

Al fine di esporre le ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento, e quindi, i motivi della incapacità economica dei debitori è necessario illustrare la situazione debitoria. Sono stati effettuati riscontri della corrispondenza di quanto indicato nell'elenco dei creditori dapprima allegato alla domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento, poi opportunamente integrato dagli istanti per il tramite del legale di fiducia nominato, con i documenti consegnati ai gestori, e si è effettuata una verifica con le risultanze degli accessi presso le banche dati pubbliche, ovvero presso la Centrale Rischi (CRIF) e la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI). Sulle risultanze della ricerca è stata effettuata una circolarizzazione via pec ai soggetti creditori indicati nell'elenco. Si è proceduto a richiedere l'estratto aggiornato dei debiti verso ADER. Ad ogni modo, i richiedenti hanno fornito ai gestori le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, producendo, peraltro, le risultanze della CRIF e della CAI ed ogni altro documento richiesto dall'OCC.

Il totale dell'esposizione debitoria nel suo complesso ammonta ad €. 139.824,00 come da tabella che segue

QUADRO GENERALE SINTETICO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA MORRONE - PILUSO CON DETTAGLIO

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

DEBITORE	CREDITORE	CREDITO VANTATO	NATURA DEL CREDITO
Morrone e Piluso 50%	MAIOR Spv Srl	€ 88.039,65	Ipotecario
Morrone	Unicredit S.p.a	€ 16.317,80	Chirografo
Morrone	Sigla Credit S.r.l.	€ 29.938,00	Chirografo
Morrone	ADER di Cosenza	€ 2.792,96	Chirografo
Morrone	Sogert	€ 2.353,33	Chirografo
Morrone –Piluso 50%	Comune di Montalto	€ 381,90	Chirografo
		Totale €139.823,64	

Quanto alle posizioni debitorie riportate in tabella, si specifica quanto segue.

.- Il credito di Maior S.p.v. S.r.l. trae origine dal mutuo per l'acquisto della casa coniugale da entrambi i ricorrenti originariamente contratto con la Banca Carime ed oggi ceduto alla Maior Spv. La posizione comune è, quindi, relativa al mutuo acceso per l'acquisto della prima casa, che è stata poi oggetto di pignoramento immobiliare, da cui è scaturita la procedura n. 37/2020 RGE ancora pendente presso il Tribunale di Cosenza e in relazione alla quale è fissato l'esperimento di vendita per il prossimo 12.05.2025. Il debito ammonta ad € 88.039,65 e grava su ognuno dei ricorrenti nella misura del 50%. Le rate del mutuo sono state onorate fino al 2015. In quel periodo il nucleo familiare era composto da ben 6 persone, i coniugi ed i 4 figli oggi tutti economicamente autosufficienti.

.- Il debito nei confronti di Sigla Credit S.r.l. è sorto solo in capo al sig. Morrone Antonio in forza di contratto di delegazione di pagamento n. 10086859 con decorrenza dal 29/08/2017 capitale iniziale di €. 26.066,49 con rate da €. 336,00 ed importo da restituire di €. 40.320,00, residuo al 20/03/2025 di €. 29.938,00, utilizzati per fabbisogni familiari e aiuto economico alla famiglia.

.- Il debito nei confronti di Unicredit S.p.a è sorto solo in capo al sig. Morrone Antonio in forza di contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 8419800 delegazione di con decorrenza 30/06/2018 capitale iniziale di €. 31.156,50 con rate da €. 332,00 ed importo da restituire di €. 39.540,00 e residuo al 21/03/2025 di €. 16,317,80, utilizzati per fabbisogni

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

familiari e aiuto economico alla famiglia.

.- Il debito nei confronti di Sogert è sorto solo in capo al sig. Morrone Antonio con pignoramento del terzo datore di lavoro, il cui residuo è pari ad €. €. 2.353,33, sebbene trattasi di tributi che vedono come creditore principale il Comune di Montalto dove è ubicato l'immobile.

.- Il debito nei confronti del Comune di Montalto trae origine da tributi (Tari) ed è comune ad entrambi i coniugi ed oggi vede un residuo di €. 381,90.

.- Il debito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, il cui residuo oggi ammonta ad €. 2.792,96, è sorto in capo al Sig. Morrone in quanto si riferisce a bolli auto non pagati nei termini ed iscritti a ruolo, sebbene risalenti nel tempo e riferiti ad autovetture non più in suo possesso da molti anni.

A queste voci si devono aggiungere **i costi della procedura**, ovvero le competenze dovute a favore dell'OCC, quantificate e pattuite secondo la tabella ministeriale di riferimento che ammontano ad €. 7.608,00 (Iva inclusa), di cui €. 3.122,00 corrisposte in acconto ed €. 4.486,00 inserite nel piano.

Va da sé che con detta debitoria, di gran lunga superiore all'importo mensile netto che può essere gestito dai ricorrenti, il "flusso di cassa prospettico, derivante da reddito percepito.

Sulla base del reddito familiare complessivo e considerando le spese da destinare alle esigenze familiari, ne deriva che la somma destinabile alla debitoria e certamente sostenibile è la seguente:

Reddito mensile da lavoro dipendente Sig. Morrone €. 1.700,00/1.800,00 fino al 2026 anno in cui si ridurrà a circa €. 1.600,00 a seguito di cessazione dell'attività lavorativa;

Reddito mensile [REDACTED]

Spese correnti mensili a decurtare €. 850,00

Importo variabile a decurtare €. 100,00 per imprevisti

Risorsa derivante dal residuo retribuzione e fabbisogni €. 1.180,00

Messa a disposizione del piano €. 1.150,00.

La sostenibilità della rata messa a disposizione per la durata del piano è, peraltro, garantita, come si preciserà di seguito, dall'importo di €. 150,00 che il figlio [REDACTED] si impegna a versare in caso di omologa e fino alla fine del piano.

8.- CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

I sottoscritti gestori hanno proceduto all'esame della documentazione depositata dagli istanti

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

a corredo dell'istanza e di tutte le informazioni e gli atti acquisiti nel verbale di escussione e successivamente ricevute ad integrazione.

Quanto esaminato ha permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento non determinato con "con dolo, colpa grave, malafede o frode"

Per come rappresentato nell'istanza, nella relazione e nel corso dell'audizione le cause dell'indebitamento, certamente, sono dovute a circostanze economiche, personali e familiari che hanno coinvolto l'intero nucleo familiare.

Come già evidenziato nel paragrafo relativo alle spese necessarie per il sostentamento le cause dell'indebitamento non sono derivate di certo dalla conduzione di un tenore di vita al di sopra delle loro possibilità o da acquisti superflui ed irresponsabili di beni al consumo, ma trovano causa in un intreccio di vicende personali, di salute, lavorative, che la famiglia si è trovata ad affrontare e da cui è stata travolta.

Ed invero, le cause del sovraindebitamento, come riferite dai richiedenti ai gestori nel corso dell'audizione del 20.02.2025, come esposto nel ricorso e come provato *per tabulas* dalla documentazione allegata sono collegate allo [REDACTED], ai problemi di lavoro del Sig. Morrone, alle crescenti esigenze di una famiglia monoreddito con 4 figli.

Gli istanti nel corso dell'audizione hanno dichiarato "*Le cause dell'indebitamento risalgono all'anno 2015/2016 e sono da attribuire ad una serie di circostanze prima tra tutte la necessità di far fronte al* [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]. A ciò si aggiunge il fatto che in quegli anni i nostri quattro figli vivevano con noi ed erano a nostro carico e, quindi, tutte le spese gravavano sul mio unico stipendio. Di conseguenza le rate del mutuo sono state pagate sempre in ritardo, poi non pagate fino alla decadenza del beneficio del termine. In quegli anni per far fronte alle spese familiari e di salute sono stato costretto a contrarre due finanziarie le cui rate risultano regolarmente corrisposte in quanto addebitate direttamente sulla busta paga. Non solo, ma aggiungo che nel corso degli ultimi anni l'azienda presso la quale lavoro ha avuto notevoli difficoltà finanziarie ed attualmente è in stato di liquidazione giudiziale. Durante questo periodo l'azienda non ha pagato puntualmente lo stipendio anche per diversi mesi consecutivi e per un periodo sono stato anche in cassa integrazione e ciò ha aggravato la nostra situazione economica. Nel

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

frattempo tre dei nostri figli si sono sposati e con difficoltà – sebbene non per quanto avremmo voluto – abbiamo cercato di aiutarli a costruire una famiglia ed un futuro”.

Quanto dichiarato dagli istanti è riportato nel ricorso che spiega gli eventi e le cause che hanno determinato il sovraindebitamento di una famiglia monoreddito - potendo contare sul solo reddito da lavoro dipendente del Sig. Morrone - che seppur composta da 6 persone, prima degli eventi che hanno sconvolto la serenità familiare era sempre riuscita con grandi sacrifici ad onorare le rate del mutuo.

Non v'è dubbio che le cause che hanno portato all'indebitamento sono da attribuirsi ai

[REDACTED]

Va da sé che lo stipendio del Sig. Morrone, unica fonte di reddito della famiglia, composta da quattro figli, non è stato sufficiente per fare fronte alle necessità di [REDACTED] la

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

██████████ e al sostentamento della famiglia.

Inoltre, la situazione familiare si è ulteriormente aggravata per la crisi aziendale della società Amaco S.p.a – società che gestisce il trasporto pubblico locale a Cosenza - presso la quale il sig. Morrone svolge il proprio lavoro con mansione di autoferrotranviere.

L'azienda, che si trovava in una situazione di tensione finanziaria a causa dei debiti accumulati nel 2014-2021, di mancati incassi di crediti e delle conseguenze della pandemia da Covid-19, nel 2023, a seguito di rigetto da parte del Tribunale di Cosenza di omologazione del concordato preventivo in continuità, è stata posta nel 2023 in liquidazione giudiziale in continuità aziendale. Nei lunghi anni della crisi aziendale anche il Sig. Morrone, come il resto dei lavoratori, è stato interessato da ritardi notevoli nei pagamenti dello stipendio ed in una prima fase è rientrato tra i lavoratori in cassa integrazione.

Per affrontare le difficoltà economiche e per sostenere i figli il Sig. Morrone si è visto costretto a contrarre due prestiti con Sigla Credit Srl e Unicredit S.p.a le cui rate mensili sono state trattenute dallo stipendio mediante cessione del quinto.

Da ultimo si evidenzia, che nonostante le difficoltà economiche e lavorative ed ██████████

██████████ il sig. Morrone da buon “padre di famiglia” ha cercato in tutti i modi di prendersi cura della famiglia provvedendo al sostentamento dei 4 figli sostenendoli nel loro percorso di crescita e negli studi e, pur se in misura minima e con l'aiuto dei familiari, ha contribuito alle spese per i matrimoni e la loro nuova sistemazione di tre dei quattro figli che hanno lasciato la famiglia di origine rispettivamente nel 2019, 2020 e 2024.

L'istante, quindi si è sempre preso cura del benessere e delle necessità familiari ed è sempre rimasto accanto alla moglie ed ai suoi figli.

Orbene, tutti questi eventi hanno aggravato la situazione debitoria della famiglia ed a seguito dell'interruzione dei pagamenti del mutuo gli istanti hanno ricevuto comunicazione dalla Banca di risoluzione del contratto di mutuo con richiesta di rientro immediato per un totale di €. 79.772,67. Il Sig. Morrone ha cercato di trovare un accordo con la banca, ma purtroppo, ogni tentativo è risultato vano. Nel 28/01/2020 ha ricevuto la notifica dell'atto di precetto e, successivamente, quella dell'atto di pignoramento introduttivo del procedimento esecutivo immobiliare RGE n. 37/2020, pendente dinanzi il Tribunale di Cosenza, con asta fissata per il giorno 12 maggio 2025.

Quanto esposto fornisce prova che il sovraindebitamento è avvenuto per eventi imprevedibili, successivi a quello dell'assunzione delle obbligazioni, che hanno inciso sulla sua capacità di restituzione. Relativamente al requisito della meritevolezza dei debitori, dal

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

momento che la legge richiede, tra i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 69, che il debitore non abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode", in ordine ai predetti requisiti richiesti dalla legge vigente ai fini della omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si rileva come appaia evidente come il sovraindebitamento dei signori Morrone e Piluso tragga sostanzialmente origine da una serie di concause indipendenti dalla loro volontà, quali: la malattia della Piluso, le difficoltà lavorative del Morrone ed i bisogni familiari crescenti.

9. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Tra presupposti di ammissibilità del piano di ristrutturazione del debito l'art. 69 primo comma ultimo periodo prevede che il debitore *non abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*. Si tratta della cosiddetta "meritevolezza" che va oggi accertata alla luce del nuovo criterio dettato dal citato art.69 CCII.

Con questa unica formula il legislatore ha fornito al giudice un criterio generale di valutazione affidato al suo libero discernimento in relazione a quelle vicende che come afferma la Cassazione anche nella sentenza 22890/2023 *"sono frutto di una stratificazione di eventi e situazioni che conducono pericolosamente il consumatore verso le secche del sovraindebitamento" per cui la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo "dovendosi valutare l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito"*.

Ed ancora, come osservato già dal Tribunale di Napoli Nord, (*ex multis* decreto del 26.03.2021 del Dott. A. Rabuano) *"...la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori"*.

Ancora, recenti pronunce della giurisprudenza di merito ritengono che la formula normativa prevista dall'art. 69 CCII, rappresentata dal non aver determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe il campo dei comportamenti rilevanti per

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

escludere l'accesso alla procedura. In sintesi, secondo le Corti di merito, non si tratta di premiare in positivo il consumatore diligente, "onesto ma sfortunato", che ha contratto all'origine un debito oggettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere in negativo il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i 'livelli culturali', l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari (cfr. Corte di Appello di Firenze 8 novembre 2023, Tribunale di Reggio Calabria 25 gennaio 2024).

Nella fattispecie che ci occupa non può non riconoscersi, analizzando il resoconto della situazione degli istanti e l'analisi della documentazione, che è stato l'insieme di imprevedibili circostanze esterne imprevedibili sopra esposte che hanno impedito di far fronte all'esposizione debitoria.

Gli istanti, infatti, hanno contratto le obbligazioni nella convinzione di poterle adempiere avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito del momento. Hanno sempre cercato di onorare gli impegni assunti e difatti i finanziamenti sono stati ottenuti a fronte di deleghe di pagamento e di cessioni del quinto dello stipendio. Il Sig. Morrone non sembra avere la propensione di ad accedere al credito ed infatti gli unici due finanziamenti sono stati contratti per far fronte alla carenza di liquidità necessaria a sopperire ai bisogni della famiglia in un momento di estrema difficoltà.

10. SOLVIBILITA' DEI DEBITORI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

L'esame della documentazione reddituale fornita dall'istante ha consentito di accertare l'assenza di atti di disposizione patrimoniale posti in essere dai debitori o di ulteriori redditi percepiti, tali da renderli ulteriormente meritevole dei vantaggi derivanti dal buon esito della procedura. Per quanto riguarda, infatti, la solvibilità debitoria negli ultimi cinque anni, nonché la diligenza nell'adempiere le obbligazioni, dalla documentazione raccolta mediante l'accesso alle banche dati del Registro Protesti dell'Archivio Ufficiale delle CCIAA e della Centrale Rischi della Banca d'Italia risulta che gli istanti non hanno protesti a carico.

Dai certificati dei carichi pendenti e casellario giudiziale rilasciati e consegnati all'OCC, a seguito di espressa richiesta, non risulta alcun procedimento in essere. Come già evidenziato in danno dei ricorrenti pende la sola procedura esecutiva n. 37/2020 RGE.

11. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI PROCEDURE O ATTI

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

I sottoscritti gestori evidenziano:

che nessun atto di disposizione nella sfera patrimoniale dei debitori è stato posto in essere e che tali atti siano stati impugnati dai creditori;

che gli istanti non hanno mai agito in frode ai creditori;

che in danno dei debitori, presso il Tribunale di Cosenza, dinanzi al G.E. Dott. Sicilia, pende la procedura esecutiva immobiliare n. 37/2020 RGE.

12. ANALISI DELLE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DAL SOGGETTO FINANZIATORE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68, terzo comma, prevede che l'OCC nella sua relazione deve indicare anche “*se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*”.

Ancora, all'art. 69 co.2. il C.C.I.I. prevede che “*Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124- bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta*”.

Il legislatore con il nuovo CCII ha, quindi, attribuito rilevanza al comportamento assunto dal finanziatore nell'erogazione del credito ed ha ritenuto di dover attribuire rilevanza alla corresponsabilizzazione del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento.

Del resto l'art 69 CCII richiama espressamente la violazione dell'obbligo di cui all'art 124 bis TUB che al co.1 prevede che: “*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*”. Rispetto all'art. 124bis TUB la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: “*da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio*

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocatosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è dubbio che le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, sono le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018) (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021). L'art. 124 bis TUB non limita le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere in ordine alla solvibilità del soggetto richiedente alle dichiarazioni che questi rende e che vengono trasfuse nel modulo contrattuale peraltro predisposto unilateralmente dalla finanziaria, onerando comunque quest'ultima dell'acquisizioni di informazioni adeguate, ottenute consultando le banche dati in suo possesso.

La ratio della disposizione invocata è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio. In coerenza con la predetta ratio, l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio.

Orbene, alla luce delle citate previsioni, il soggetto finanziatore è tenuto ad effettuare una approfondita valutazione della posizione del soggetto richiedente il credito attraverso l'analisi del merito creditizio anche e soprattutto attraverso la valutazione dello storico dei finanziamenti concessi, del reddito disponibile, del possesso di beni mobili e immobili, della situazione lavorativa, nonché di tutte le informazioni necessarie ed utili a comprendere il potenziale ritorno, in termini di liquidità, del finanziamento concesso.

Sul punto si riporta, tra le altre, recentissima omologa del Tribunale di Castrovillari del 27.01.2025 che su contestazione dell'ammissibilità della proposta di un creditore il cui credito risultava assistito da cessione del quinto dello stipendio motivata dal fatto che "il debitore avrebbe causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave in quanto "al momento della prima di finanziamento, ometteva di dichiarare nel questionario per la valutazione del merito creditizio di avere in essere altri impegni finanziari" ha dedotto che

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocatosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

“il ricorso al credito è stato facilitato dalla valutazione superficiale del merito creditizio da parte degli istituti/Enti che hanno facilmente erogato i vari finanziamenti/prestiti e che la circostanza che la ricorrente abbia ommesso di dichiarare la pendenza di altri finanziamenti non costituisce invece esimente per la banca, dell’effettuare ulteriori e autonomi controlli e verifiche patrimoniali. In un rapporto fortemente squilibrato come è certamente quello tra consumatore e istituto bancario e nonostante gli obblighi a questi imposti dalla normativa di settore, quest’ultimo si è limitato a chiedere alla debitrice la compilazione di un questionario inerente (tra le altre domande) alla pregressa esposizione debitoria, con una grave carenza istruttoria e documentale. Affinché la raccolta di informazioni possa ritenersi “adeguata”, questa deve essere tale da fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio, per implementare la prudenza, prevista dall’art. 5 TUB e la diligenza professionale imposta dall’art. 1176 co. 2 c.c. La valutazione del merito creditizio impone infatti l’acquisizione di informazioni che siano effettivamente e concretamente adeguate, ai sensi dell’art. 124bis TUB e tale può essere solo se per “informazioni fornite dal consumatore” si intendano tutte quelle ritraibili dai documenti eventualmente richiestigli, fermi i noti canali di reperibilità delle informazioni a disposizione degli istituti di credito”. E ancora “L’art. 124 bis TUB non limita le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere in ordine alla solvibilità del soggetto richiedente alle dichiarazioni che questi rende e che vengono trasfuse nel modulo contrattuale peraltro predisposto unilateralmente dalla finanziaria, onerando comunque quest’ultima dell’acquisizioni di informazioni adeguate, ottenute consultando le banche dati in suo possesso. Quindi, al di là dell’informazione incompleta/errata fornita dal debitore al momento della compilazione del modulo prestampato appare evidente che la mera consultazione di una banca dati avrebbe disvelato come il ricorrente fosse esposto anche nei confronti di altri soggetti, tra istituti di credito e finanziarie, piuttosto che scoprirlo dal piano. A ciò si aggiunga che, diversamente opinando, non potrebbe giustificarsi la differenza di regime tra la disciplina prevista per il credito immobiliare ai sensi dell’art. 120undecies TUB e una più superficiale e approssimativa per il credito al consumo. In definitiva, il contegno omissivo del consumatore non pregiudica l’omologa del piano presentato, laddove, come nel caso di specie, si sia accertata una condotta negligente e non conformata al canone di diligenza professionale da parte della banca”

Orbene non sembra potersi escludere la colpa degli intermediari creditizi successivamente intervenuti nel tempo i quali appaiono aver violato la disciplina del Testo Unico Bancario che prescrive loro un attento esame del merito creditizio, ciò dovendo fare non soltanto sulla

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocatosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso richiedente ma soprattutto tramite i propri capillari, efficaci ed evoluti strumenti informativi e d'indagine.

Si richiama, altresì, pronuncia del Tribunale di Pisa del 20 aprile 2023 che, omologando il piano proposto, ha precisato che “non sembra potersi escludere la colpa degli intermediari creditizi successivamente intervenuti nel tempo i quali appaiono aver violato la disciplina del Testo Unico Bancario che prescrive loro un attento esame del merito creditizio, ciò dovendo fare non soltanto sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso richiedente ma soprattutto tramite i propri capillari, efficaci ed evoluti strumenti informativi e d'indagine” (Si veda anche, Decreto Trib. Milano 1° giugno 2021; Decreto Trib. Milano 21 aprile 2021; Decreto Trib. Reggio Calabria 8 febbraio 2021; Decreto Trib. Trani 12 marzo 2021). Anche la Corte di Giustizia UE con sentenza, Sez. III, 11 gennaio 2024, C-755/22 – Pres. Jürimäe, Rel. Safjan ha chiarito che sia possibile dichiarare la nullità del contratto di credito al consumo, in caso di violazione della valutazione del merito creditizio anche nel caso in cui il contratto sia già stato integralmente eseguito dalle parti e quando il consumatore non abbia subito alcuna conseguenza pregiudizievole per effetto di tale violazione. La Corte, infatti, ricorda che l'obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto dall'art. 8 della Direttiva (UE) 2008/48, mira a tutelare i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, e contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo di detta direttiva, essendo primario garantire a tutti i consumatori dell'Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi, al fine di facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo. Tanto perché l'obbligo di valutazione del merito creditizio risponde alla finalità di responsabilizzare i creditori, al fine di evitare la concessione di prestiti a consumatori non solvibili. La Corte ha rilevato che subordinare l'applicazione di una sanzione che implica la nullità del contratto di credito (nonché la decadenza dal diritto, per il creditore, di ottenere il pagamento degli interessi convenuti), solo alla condizione che il consumatore abbia subito una conseguenza pregiudizievole, potrebbe favorire l'inosservanza, da parte dei creditori, dell'obbligo loro incombente in forza dell'art. 8 della Direttiva 2008/48 e potrebbe incentivare i creditori a non procedere ad una valutazione sistematica ed esaustiva del merito creditizio di tutti i consumatori ai quali concedono credito. L'obbligo di verifica del merito creditizio trova il proprio fondamento, non solo nell'obbligo della banca quale soggetto qualificato, ma anche nel più generale principio di responsabilizzazione nell'erogazione del credito ed in particolare, richiamando argomentazioni giurisprudenziali, nell'opportunità di promuovere

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocatosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, in modo da non concedere prestiti “in modo irresponsabile” o senza la preliminare valutazione del merito creditizio”.

Infatti l’art 69 C.C.I.I prevede che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio preclude la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, ciò in un’ottica deflattiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine diventando di fatto concausa dell’aggravarsi dello stato di sovraindebitamento.

Nella valutazione della vicenda di cui si discute si può affermare che il piano familiare proposto ha l’obiettivo di individuare una soluzione vantaggiosa per i creditori ma che allo stesso tempo permetta ai sigg.ri Morrone e Piluso di riscattarsi e tornare a vivere una esistenza più serena.

Con riferimento in particolare alle posizioni di Sigla Credit S.r.l. e di Unicredit S.p.a la concessione del credito è divenuta innegabilmente imprudente comportandone la responsabilità per avere adottato una condotta negligente e non conformata al canone di diligenza professionale aggravando la condizione di sovraesposizione dei debitori stante l’agevole accesso al credito sfornito del tutto di un controllo sul merito creditorio comportando, eventualmente, le conseguenze di cui all’art 69 comma 2 CCII. Del resto la concessione del credito è stata posta in essere con poca prudenza perché erogata solo a fronte di deleghe e cessioni di dipendenti pubblici ma senza tenere conto del fatto che lo stipendio della famiglia Morrone, famiglia monoreddito e con ben 4 figli a carico - all’epoca della concessione del primo finanziamento da parte di Sigla Credit S.r.l., era già gravato dalla rata di mutuo per circa € 600,00 mensili e del finanziamento concesso da Unicredit S.p.a era gravato dalla rata di mutuo di € 630,00 e dalla trattenuta del quinto dello stipendio del finanziamento di Sigla Credit di € 330,00 per un totale di oltre € 960,00.

Di seguito le tabelle che attestano che non si sia tenuto conto del merito creditizio:

Finanziamento Anno 2017 Sigla Credit S.r.l. concesso in costanza di rata mutuo di €600,00

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocatikosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio" La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio	
Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	<input type="text" value="C 2.000,00"/>
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	
<input type="text" value="2017"/>	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	
<input type="text" value="€ 485,41"/>	
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	
<input type="text" value="6"/>	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	
<input type="text" value="3,70"/>	
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	<input type="text" value="€ 1.796,01"/>
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	<input type="text" value="€ 630,00"/>
Residuo reddito disponibile mensile	<input type="text" value="(A_B_C) -€ 426,01"/>
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	<input type="text" value="-€ 426,01"/>
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	<input type="text" value="2,32%"/>
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	<input type="text" value="12"/>
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	<input type="text" value="30"/>
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	-€ 110.416,03
Digita la somma erogata dall'Ente sigla Credit Srl	
<input type="text" value="2017"/>	<input type="text" value="€ 26.066,00"/>
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	
<input type="text" value="NO"/>	
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.	

Finanziamento Unicredit S.p.a 2018 concesso in costanza di rata mutuo e prestito Sigla Credit

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio" La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio	
Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	<input type="text" value="€ 2.000,00"/>
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	
<input type="text" value="2017"/>	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	
<input type="text" value="€ 485,41"/>	
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	
<input type="text" value="6"/>	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	
<input type="text" value="3,70"/>	
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	<input type="text" value="€ 1.796,01"/>
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	<input type="text" value="€ 933,00"/>
Residuo reddito disponibile mensile	<input type="text" value="(A_B_C) -€ 729,01"/>
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	<input type="text" value="-€ 729,01"/>
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	<input type="text" value="2,32%"/>
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	<input type="text" value="12"/>
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	<input type="text" value="30"/>
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	-€ 188.948,81
Digita la somma erogata dall'Ente Unicredit Spa	
<input type="text" value="2018"/>	<input type="text" value="€ 31.456,00"/>
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	
<input type="text" value="NO"/>	

Nulla invece può essere eccepito per il creditore ipotecario MAIOR SPV S.r.l

13. INDICAZIONE COSTI PRESUMIBILI DELLA PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 68 comma 2 bis lett. d) il Gestore della crisi nella propria relazione deve inserire una indicazione presunta dei costi della procedura. Sul punto si rappresenta che è stato presentato agli istanti, che l'hanno sottoscritto per accettazione un preventivo per i compensi dell'O.C.C. pari a complessivi € 7.608,00 (Iva inclusa), di cui € 3.122,00 corrisposte in acconto ed € 4.486,00 inserite nel piano, oltre le spese da questo sostenute o

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

da sostenere per la procedura, anche in relazione alle pubblicità il cui compimento verrà ordinato all'O.C.C. L'importo è stato calcolato ai sensi del DM 202/2014 e dal DM 30/2012 nonché ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.

I ricorrenti hanno versato un acconto all'OCC di € 3122,00 (somma comprensiva di IVA), mentre il rimanente importo di € 4752,14 è stato inserito, nel piano proposto per il 50% dopo l'integrale soddisfazione del creditore ipotecario per la rimanente parte del 50% ex art 71 c.4 CCII al termine dell'esecuzione del piano immediatamente dopo aver relazionato al Giudice che ne disporrà la liquidazione.

14. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

I debitori hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti che tiene conto della natura dei singoli debiti (con privilegio - chirografi); dell'alternativa liquidatoria della esecuzione in corso; della sostenibilità della proposta.

La proposta dei ricorrenti ai creditori è di € 122.490,46 e prevede la messa a disposizione di n 81 rate mensili di complessivi euro in lasso temporale di anni 6 anni e 9 mesi in cui il residuo del mutuo ipotecario sarà pagato al 100% in soli anni 4 e 3 mesi avendo messo a disposizione dello stesso la quota di TFR che sarà versato in due rate come da tabella che segue ed inerente l'esposizione del piano.

Le somme messe a disposizione saranno così distribuite:

In particolare:

1.- Creditore ipotecario: Maior Spv S.r.l. totale residuo €. 88.039,65 (comprensivo di spese) come precisato da riscontro a "precisazione del credito" del 17/03/2025. Offerta 100% del residuo del debito per mutuo primo casa oltre spese indicate dal creditore.

2.- Creditore chirografario: Siglia Credit Srl totale residuo €. 29.938,00 come precisato da riscontro a precisazione del credito del 20/03/2025 a parziale soddisfo. Offerta 60% del residuo del debito.

3.- Creditore chirografario: Unicredit S.pa. totale residuo €. 16.317,80 come precisato da riscontro a precisazione del credito del 21/03/2025. Offerta a parziale soddisfo 60% del debito residuo.

4.- Creditore chirografario: ADER yotale residuo €. 2.792,96. Offerta a parziale soddisfo 40% del debito residuo.

5.- Creditore chirografario: Comune di Montalto Uffugo totale residuo €. 381,90 come precisato da riscontro a precisazione del credito del 13/03/2025. Offerta a parziale soddisfo

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

40% del debito residuo

6.- Creditore chirografario: Sogert totale residuo €. 2.353,33. Offerta a parziale soddisfo 40% del debito residuo

7.- Compenso OCC totale residuo €. 4.486,00. Offerta 100% del debito residuo.

I ricorrenti propongono di versare le somme in ottantuno mesi secondo le modalità indicate nel piano e che si riporteranno di seguito o nelle diverse modalità di imputazione che il Tribunale riterrà di dover destinare ai diversi creditori.

Nello specifico le classi creditorie verrebbero soddisfatte pro quota riconoscendo al creditore ipotecario ed all'OCC il 100% mentre ai chirografi il 60% ed il 40% del dovuto.

Il creditore ipotecario verrà pagato con bonifico bancario a decorrere dal mese in cui il piano sarà omologato per 51 mensilità ovvero quattro anni e tre mesi in particolare dalla rata 1 alla rata 24 verrà versato l'importo di € 1150,00 al mese, le rate 25 e 26 saranno di importo pari ad €. 16.214,62 cad per versamento TFR, dalla rata 27 alla rata 50 l'importo della rate sarà nuovamente di € 1.150,00 al mese, l'ultima rata la n.51 sarà di €. 410,41 a totale soddisfo del credito proposto nel piano

Il credito in prededuzione dell'OCC sarà versato in due quote del 50% cad subito dopo il creditore ipotecario, ovvero rate 52 e 53 per € 1.150,00 e ultime due rate la n.80 di € 1.085,24 e la n.81 di € 1.100,76; i creditori chirografari con decorrenza rata da 54 a rata 80 nelle rispettive percentuali ed importi indicati nella tabella che segue.

Il piano proposto, quindi, prevede un lasso temporale complessivo di 6 anni e 9 mesi

I pagamenti saranno eseguiti a mezzo bonifico- entro e non oltre il 15 di ciascun mese di durata del piano sulle coordinate bancarie comunicate dai creditori.

Quali garanzie per l'adempimento del piano, oltre alla somma di €. 32.429,24 alla attualità – somma del TFR che l'istante Sig. Morrone maturerebbe il mese di ottobre 2026 e che andrebbe a soddisfare il creditore ipotecario con corresponsione di due rate (rata n 25 e rata 26 del piano)- si prevede che la consistenza patrimoniale dei ricorrenti rimanga inalterata a tutela dei creditori in modo che in caso di inesatto adempimento del piano proposto gli stessi potranno trovare soddisfazione sul patrimonio degli istanti, nonché un apporto di finanza di € 150,00 mensili del figlio ██████████. Non solo, ma anche il rapporto fra rata e reddito disponibile, anche con l'aiuto del figlio, fornisce di per sé maggiore garanzia di adempimento del piano, costituito da una sicura sostenibilità della rata.

TABELLA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
 email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
 email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

Creditore 1			
debito reale		88039,7	
rata 1	1150	rata 30	1150
rata 2	1150	rata 31	1150
rata 3	1150	rata 32	1150
rata 4	1150	rata 33	1150
rata 5	1150	rata 34	1150
rata 6	1150	rata 35	1150
rata 7	1150	rata 36	1150
rata 8	1150	rata 37	1150
rata 9	1150	rata 38	1150
rata 10	1150	rata 39	1150
rata 11	1150	rata 40	1150
rata 12	1150	rata 41	1150
rata 13	1150	rata 42	1150
rata 14	1150	rata 43	1150
rata 15	1150	rata 44	1150
rata 16	1150	rata 45	1150
rata 17	1150	rata 46	1150
rata 18	1150	rata 47	1150
rata 19	1150	rata 48	1150
rata 20	1150	rata 49	1150
rata 12	1150	rata 50	1150
rata 22	1150	rata 51	410,41
rata 23	1150		
rata 24	1150		
rata 25	16214,62		
rata 26	16214,62		
rata 27	1150		
rata 28	1150		
rata 29	1150		

	Credit	Unicredit	Ader	Soget	Montalto	Occ	
debito reale	29.938,00	16.317,80	2.792,96	2.353,33	381,90	4.486,00	56.269,99
debito scontato	17.962,80	9.790,68	1.117,18	941,33	152,76	4.486,00	34.450,76
	60,00%	60,00%	40,00%	40,00%	40,00%	100,00%	
rata 1						1.150,00	1.150,00
rata 2						1.150,00	1.150,00
rata 3	460,00	345,00	115,00	115,00	115,00		1.150,00
rata 4	500,51	367,04	122,35	122,35	37,76		1.150,00
rata 5	517,50	379,50	126,50	126,50			1.150,00
rata 6	517,50	379,50	126,50	126,50			1.150,00
rata 7	517,50	379,50	126,50	126,50			1.150,00
rata 8	517,50	379,50	126,50	126,50			1.150,00
rata 9	517,50	379,50	126,50	126,50			1.150,00
rata 10	539,26	409,84	129,42	71,49			1.150,00
rata 11	567,65	464,44	117,92				1.150,00
rata 12	575,00	575,00					1.150,00
rata 13	575,00	575,00					1.150,00
rata 14	575,00	575,00					1.150,00
rata 15	575,00	575,00					1.150,00
rata 16	575,00	575,00					1.150,00
rata 17	575,00	575,00					1.150,00
rata 18	575,00	575,00					1.150,00
rata 19	575,00	575,00					1.150,00
rata 20	575,00	575,00					1.150,00
rata 12	575,00	575,00					1.150,00
rata 22	593,13	556,87					1.150,00
rata 23	1.150,00						1.150,00
rata 24	1.150,00						1.150,00
rata 25	1.150,00						1.150,00
rata 26	1.150,00						1.150,00
rata 27	1.150,00						1.150,00
rata 28	1.150,00						1.150,00
rata 29	64,76					1.085,24	1.150,00
rata 30						1.100,76	1.100,76

totale versato	17.962,80	9.790,68	1.117,18	941,33	152,76	4.486,00	34.450,76
saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15. CONVENIENZA DEL PIANO

La proposta formulata **risulta certamente conveniente** in quanto al creditore ipotecario si offre il 100% dell'importo (importo che corrisponde all'offerta minima del prezzo di vendita dell'immobile prevista per l'esperimento di vendita del 12 maggio 2025). Del resto qualora l'asta prevista dovesse andare deserta il prezzo subirebbe un ulteriore ribasso, mentre in caso di vendita proficua all'asta del 12 maggio dall'importo (pari a quello offerto nel piano) andrebbero sottratti i costi della procedura e si ricaverebbe un importo inferiore a quello offerto con il piano di ristrutturazione del debito sebbene in un tempo inferiore. La proposta offre un importo considerevole anche ai creditori chirografari riconoscendo una percentuale di circa il 60% per i creditori Sigla Credit Srl ed Unicredit S.p.a ed una percentuale del 40% agli altri chirografari. I chirografari in ipotesi di esecuzione andata a buon fine nulla otterrebbero in termini di residuo post esecuzione in quanto lo stipendio del Sig. Morrone, nel frattempo pensionato, sarebbe utilizzato in gran parte per il canone di locazione dell'immobile ed i fabbisogni familiari.

Non solo il fatto che gli istanti offrano ai creditori la complessiva somma di € 118.004,46 su un totale di debiti pari ad €. 139.823,64 con una falcidia di soli € 21.819,18 rende di certo “conveniente il piano”.

A tal proposito e su queste basi, qualora i creditori dovessero – di certo immotivatamente –

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

lamentare la non convenienza del piano, il Tribunale, operando il giusto temperamento tra gli interessi del debitore (favor debitoris) e le pretese dei creditori potrebbe omologare il piano ai sensi dell'art. 70, co. 9 CCI, che, nel disciplinare l'omologazione prevede: "Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria".

16. ISTANZA DI SOSPENSIONE

Gli istanti richiedono, attraverso la presente proposta, con carattere d'urgenza di sospendere, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, le azioni individuali che i creditori dovessero intraprendere o quelle già in atto, le trattenute e gli addebiti sullo stipendio e/o i pignoramenti presso terzi in atto e ogni procedimento esecutivo pendente in danno dell'istanti in particolare risulta essere stata introdotta davanti a Codesto Tribunale la procedura esecutiva iscritta al R.G.E. n. 37/2020 del Tribunale Ordinario di Cosenza, G.E. Dott. Sicilia promossa ad istanza di Maior Spv S.r.l il cui esperimento di vendita fissato in data 12 maggio 2025 e la cui prosecuzione pregiudicherebbe la fattibilità del corrente piano.

Richiedono inoltre che non possano essere iniziate o proseguite le azioni esecutive individuali, disposti i sequestri conservativi o acquisiti diritti di prelazione che pregiudicherebbero la fattibilità del piano.

17. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA DEI DATI E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA

I sottoscritti gestori ritengono che la documentazione prodotta a sostegno del piano di ristrutturazione predisposto dalla ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ed attendibile ai fini che qui interessano. La documentazione a corredo dell'istanza, depositata inizialmente, è stata integrata ed aggiornata a seguito di richiesta dei gestori e di ulteriore autonoma produzione da parte del loro legale per rendere attendibile e completo l'intero incartamento.

Non può tacersi la circostanza che gli istanti attribuiscono una importanza vitale all'immobile – casa coniugale – acquistata e mantenuta con tanti sacrifici dalla sig.ra Piluso e dal Sig. Morrone, della quale non vogliono perdere la proprietà in quanto questa ipotesi

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

Si fa presente, altresì, che, non tutti i creditori hanno riscontrato la richiesta dei gestori di “precisazione del credito” e che, per alcuni, si è fatto riferimento ai dati emersi dalla CRIF, gli importi potranno essere eventualmente aggiornati da parte dei sottoscritti Gestori in seguito alle comunicazioni di rito ai creditori anche successive all’omologa del piano.

18. COMMENTO AL PIANO PROPOSTO SULLA FATTIBILITÀ E PROBABILE CONVENIENZA

Il piano proposto prevede una falciatura per i soli creditori chirografari, l’integrale soddisfazione del creditore ipotecario che vedrebbe soddisfatte le ragioni di credito in un periodo di poco più di quattro anni e la garanzia della messa a disposizione del TFR, nonché per l’intero piano la garanzia dell’importo di € 150,00 mensili messe a disposizione dal figlio degli istanti per garantire la sostenibilità della rata proposta.

Il piano pare sostenibile e ben strutturato se si considera la fattispecie in esame ed in particolare le entrate mensili dei ricorrenti di € 2.100,00 e l’esborso per il fabbisogno primario della famiglia di €. 850,00, ritenendo corretto tenere prudenzialmente conto di un piccolo margine economico di €. 100,00 che consente non solo maggiore tranquillità ai ricorrenti di avere una piccola somma da utilizzare in caso di necessità ma assicura gli stessi creditori al rispetto degli impegni presi.

Nel piano è prevista la garanzia che la consistenza patrimoniale rimanga inalterata a tutela dei creditori cosicché nella denegata ipotesi di inesatto adempimento del piano proposto i creditori potranno trovare soddisfazione sul patrimonio mobiliare e immobiliare degli istanti; è presente, altresì, quale garanzia per il creditore ipotecario l’intero importo ottenuto dal TFR; inoltre ad ulteriore garanzia della sostenibilità della rata per l’intera durata del piano è previsto il ricorso alla finanza terza per e 150,00 come sopra specificato. I tempi di esecuzione del piano si inquadrano presumibilmente in un periodo inferiore ad anni 7 (6 anni e 9 mesi) dall’omologa.

E’ corretta la richiesta di ottenere la sospensione della procedura esecutiva, nonché degli addebiti gravanti sullo stipendio (delegazione, cessione e pignoramento).

19.CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL PIANO

Sulla base di quanto sopra esposto, i sottoscritti quali incaricati dall’OCC Consiglio Ordine degli Avvocati di Cosenza alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi ai sensi della normativa vigente:

.- ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dalla debitrice consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocatosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

sull'attendibilità della documentazione prodotta; ritenuto, altresì, che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;

.- rilevato che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle spese della procedura e del creditore ipotecario (100%), nonché una percentuale che si attesta dal 40% al 60% per i creditori chirografari, che in ogni caso otterrebbero un pagamento non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione;

.- rilevato, altresì, che non esistono cause ostative soggettive e i ricorrenti sono meritevoli di veder omologato il piano, dato che la situazione di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode, i sottoscritti gestori

attestano la fattibilità e convenienza del piano di ristrutturazione

proposto da Morrone Antonio e Piluso Marisa e ritengono che la ristrutturazione del debito, come da piano predisposto, fatta salva la possibilità di integrazione del piano e/o presentazione di ulteriori documenti ove il Giudice dovesse ritenerlo opportuno, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, possa ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

I sottoscritti si riservano, infine, di fornire ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione qualora si rendesse necessario.

Con osservanza.

Rende (CS), 14 aprile 2025

Avv. Adele Bedini

Avv. Antonio Mazzuca

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocatosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

INDICE ALLEGATI

- 1.- Ricorso sigg.ri Morrone e Piluso con procura;
- 2.- Istanza debitori;
- 3.- Lettera incarico professionale O.C.C.;
- 4.- Accettazione gestori;
- 4bis.- Accettazione gestori;
- 5.- Documenti sigg.ri Morrone e Piluso;
- 6.- Certificato stato di famiglia;
- 7.- Certificato storico stato di famiglia;
- 8.- Casellario giudiziale;
- 9- CRIF;
- 10.- Verbale audizione ricorrenti;
- 11.- Richiesta cartolarizzazione crediti trasmessa via pec dai gestori;
- 12.- Precisazione credito Maior;
- 13.- Precisazione credito e delegazione di pagamento Sigla Credit;
- 14.- Precisazione credito Unicredit;
- 15.- Contratto cessione quinto Unicredit;
- 16.- Precisazione credito Comune di Montalto;
- 17.- Comunicazione Agenzia Entrate;

Avv. Adele Bedini e Avv. Antonio Mazzuca

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)
email adele-bedini@virgilio.it – pec adele.bedini@avvocaticosenza.it
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it*

- 18.- Contratto di mutuo;
- 19.- Estratti ruolo ADER;
- 20.- Modelli CUD sig. Morrone;
- 21.- Modello CUD 2024 Morrone;
- 22.- Comunicazione quietanza credito Ifis;
- 23.- [REDACTED];
- 23bis.- [REDACTED];
- 24.- [REDACTED];
- 25.- Comunicazione decadenza beneficio termine Banca Carime;
- 26.- Visure immobiliari;
- 27.- Certificato PRA;
- 28.- avviso di vendita proc. n. 37/2020 RGE;
- 29.- Buste paga sig. Morrone;
- 30.- Estratti c/c IBL sig. Morrone;
- 31.- Dichiarazione finanza terza sig. [REDACTED].